



COMUNE DI
OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO



RE

REGOLAMENTO EDILIZIO

D.g.r. 24 Ottobre 2018 - n. XI/695

Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'art. 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica del 6 Giugno 2001 n. 380

EDIZIONE							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Adozione	DELIBERAZIONE DI C.C. n° DEL
Controdeduzioni	DELIBERAZIONE DI C.C. n° DEL
Approvazione	DELIBERAZIONE DI C.C. n° DEL
Pubblicazione	BURL n° DEL
Entrata in vigore	

Il Sindaco

Il Responsabile
del Procedimento

Il Segretario
comunale

ing. Alberto Mazzucchelli

Ord. Ing. Prov. Varese n° 1625
SIA - Società Svizzera Ingegneri
e architetti n° 160796

I PROGETTISTI

arch. Roberto Pozzi

Ordine degli Architetti
della Provincia di Varese
n°1017

arch. Maurizio Mazzucchelli

Ordine degli Architetti
della Provincia di Varese
n°1213



COMUNE DI OSNAGO

REGOLAMENTO EDILIZIO

D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695

Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Felice Rocca

Sindaco

Carmelo Martuffo

Stefano Colombo

Ufficio Tecnico

ESTENSORI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO:

ing. Alberto Mazzucchelli

arch. Roberto Pozzi

arch. Maurizio Mazzucchelli

INDICE**PARTE I****PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA**

Art. 1.	Definizioni tecniche uniformi.....	7
Art. 2.	Disposizioni normative sovraordinate	7
Art. 3.	Sportello unico per l'edilizia (SUE)	11
Art. 4.	Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)	11
Art. 5.	Conferenza dei Servizi.....	12
Art. 6.	Commissione per il Paesaggio	12
Art. 7.	Modalità di gestione telematica delle pratiche e specifiche tecniche	12
Art. 8.	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	14
Art. 9.	Certificato di destinazione urbanistica	14
Art. 10.	Proroga e rinnovo dei termini dei titoli abilitativi	15
Art. 11.	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	15
Art. 12.	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	16
Art. 13.	Pareri preventivi.....	16
Art. 14.	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia	18
Art. 15.	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio ...	18
Art. 16.	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	19
Art. 17.	Concorsi di urbanistica e di architettura	19
Art. 18.	Comunicazione di inizio lavori e di differimento dei lavori.....	21
Art. 19.	Comunicazione di fine lavori	22
Art. 20.	Occupazione di suolo pubblico	22
Art. 21.	Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica in genere	23
Art. 22.	Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	24
Art. 23.	Punti fissi di linea e di livello.....	24
Art. 24.	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	25
Art. 25.	Cartelli di cantiere	26
Art. 26.	Criteri da osservare per scavi e demolizioni	27
Art. 27.	Misure di cantiere ed eventuali tolleranze.....	27
Art. 28.	Sicurezza e controllo nei cantieri; misure per la prevenzione dei rischi	27
Art. 29.	Disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	28
Art. 30.	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori	28
Art. 31.	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	31
Art. 32.	Requisiti prestazionali degli edifici	31

Art. 33.	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....	34
Art. 34.	Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia	35
Art. 35.	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	35
Art. 36.	Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	36
Art. 37.	Dispositivi di aggancio orizzontale flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 38.	Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	43
Art. 39.	Strade	44
Art. 40.	Portici.....	45
Art. 41.	Piste ciclabili	45
Art. 42.	Aree per parcheggio	46
Art. 43.	Piazze e aree pedonalizzate.....	47
Art. 44.	Passaggi pedonali e marciapiedi	48
Art. 45.	Passi carrai ed uscite per autorimesse	49
Art. 46.	Chioschi/dehors su suolo pubblico.....	49
Art. 47.	Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.....	50
Art. 48.	Recinzioni	51
Art. 49.	Numerazione civica	52
Art. 50.	Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette	53
Art. 51.	Aree verdi.....	53
Art. 52.	Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale	54
Art. 53.	Orti urbani.....	54
Art. 54.	Parchi e percorsi in territorio rurale	55
Art. 55.	Sentieri.....	55
Art. 56.	Tutela del suolo e del sottosuolo	56
Art. 57.	Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano	56
Art. 58.	Connessione alla rete verde comunale.....	57
Art. 59.	Bonifiche e qualità dei suoli.....	57
Art. 60.	Approvvigionamento idrico	59
Art. 61.	Depurazione e smaltimento delle acque	59
Art. 62.	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	61

Art. 63.	Distribuzione dell'energia elettrica	62
Art. 64.	Distribuzione del gas	62
Art. 65.	Ricarica dei veicoli elettrici	62
Art. 66.	Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento ...	62
Art. 67.	Telecomunicazioni.....	62
Art. 68.	Rete di illuminazione pubblica	63
Art. 69.	Illuminazione esterna negli spazi privati	63
Art. 70.	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	64
Art. 71.	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	65
Art. 72.	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	65
Art. 73.	Allineamenti	66
Art. 74.	Piano del colore	66
Art. 75.	Coperture degli edifici	67
Art. 76.	Illuminazione pubblica	68
Art. 77.	Griglie ed intercapedini.....	69
Art. 78.	Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici	69
Art. 79.	Serramenti esterni degli edifici	70
Art. 80.	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	70
Art. 81.	Cartelloni pubblicitari	71
Art. 82.	Muri di cinta	71
Art. 83.	Beni culturali e edifici storici.....	72
Art. 84.	Cimiteri monumentali e storici	72
Art. 85.	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	72
Art. 86.	Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	73
Art. 87.	Serre bioclimatiche.....	73
Art. 88.	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici ...	73
Art. 89.	Coperture, canali di gronda e pluviali	75
Art. 90.	Strade e passaggi privati e cortili	75
Art. 91.	Cavedi, pozzi luce e chiostrine	76
Art. 92.	Intercapedini e griglie di aerazione	76
Art. 93.	Recinzioni	77
Art. 94.	Materiali, tecniche costruttive degli edifici	77
Art. 95.	Disposizioni relative alle aree di pertinenza	77
Art. 96.	Piscine	77

Art. 97.	Altre opere di corredo agli edifici.....	77
Art. 98.	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio	80
Art. 99.	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	80
Art. 100.	Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari	81
Art. 101.	Aggiornamento del Regolamento Edilizio	84
Art. 102.	Disposizioni transitorie	84

ALLEGATO A Definizioni tecniche uniformi

ALLEGATO B Ricognizione delle disposizioni

ALLEGATO C Glossario edilizia libera

PARTE I

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1. Definizioni tecniche uniformi		
1	Definizioni tecniche uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi	L'allegato B della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 " <i>Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i> " stabilisce le <i>Definizioni Tecniche Uniformi</i> applicate dal presente Regolamento Edilizio, dal Piano di Governo del Territorio, dai Piani Attuativi e dai Programmi Integrati di Intervento.
2	Riferimenti	Le <i>Definizioni Tecniche Uniformi</i> vigenti a decorrere dal 1° novembre 2018 sono riportate, a soli fini compilativi, in allegato A.
3	Aggiornamento	L'aggiornamento delle <i>Definizioni Tecniche Uniformi</i> compete alla Regione Lombardia, con propri atti di Giunta Regionale. Qualora la Regione provvedesse all'aggiornamento delle <i>Definizioni Tecniche Uniformi</i> , l'allegato A del presente Regolamento Edilizio si intende disapplicato. È facoltà del Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia provvedere all'aggiornamento dell'allegato A nel caso di sopraggiunte disposizioni modificative regionali mediante propria Determinazione. L'aggiornamento dell'Allegato A in ragione di quanto disposto dal precedente capoverso non costituisce variante al Regolamento Edilizio e deve essere reso noto mediante pubblicazione della Determinazione di approvazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 2. Disposizioni normative sovraordinate		
1	Generalità	L'allegato C della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 " <i>Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i> " contiene la "ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale", le cui tematiche sono di seguito riepilogate: a) definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; b) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso; c) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; d) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; e) requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini; e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); e.3. alle servitù militari; e.4. agli accessi stradali; e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; e.6. ai siti contaminati; f) disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

2	Riferimenti	La “ <i>ricognizione delle disposizioni</i> ” alla data del 1° novembre 2018 è riportata, a soli fini compilativi, in allegato B.
3	Aggiornamento	È facoltà del Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia provvedere all’aggiornamento dell’allegato B in caso di modifica delle disposizioni normative sovraordinate mediante propria Determinazione. L’aggiornamento dell’Allegato B in ragione di quanto disposto dal precedente capoverso non costituisce variante al Regolamento Edilizio e deve essere reso noto mediante pubblicazione della Determinazione di approvazione all’Albo Pretorio del Comune.

PARTE II

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

Titolo I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I
SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 3. Sportello unico per l’edilizia (SUE)		
1	Generalità	L’Amministrazione comunale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, garantisce la gestione unitaria dei procedimenti amministrativi riguardanti i titoli abilitativi e gli interventi edilizi oggetto degli stessi, mediante lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
2	Funzioni	Lo Sportello Unico per l’Edilizia: - riceve le richieste di Permesso di Costruire (PdC), le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) e ogni altra richiesta comunque denominata prevista dalla Legge o dal presente Regolamento Edilizio, - adotta i provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse per i fini dei procedimenti di cui alla precedente lett. a), - fornisce informazioni relative allo svolgimento delle procedure previste per l’attuazione degli interventi edilizi e sullo stato del loro iter procedurale, - rilascia i Permessi di Costruire, nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico – ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; - si rapporta e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Unità Organizzative competenti in attività inerenti i titoli edilizi, cura i rapporti tra l’Amministrazione Comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio.
3	Atti esterni al SUE	Ai fini del rilascio del titolo abilitativo, lo Sportello Unico per l’Edilizia acquisisce direttamente o tramite Conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.

Art. 4. Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)		
1	Generalità	Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutti i procedimenti amministrativi concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi specificamente identificate dalla Legge, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio, come previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle singole amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso.
2	Coordinamento	I procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, sono istruiti con la procedura prevista dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

3	Facoltà	Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) agisce in maniera strettamente integrata con lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE). È facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere all'approvazione a termini di Legge di uno specifico Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, anche in merito al coordinamento con le attività del SUE.
---	---------	---

Art. 5. Conferenza dei Servizi		
1	Finalità	Il Responsabile del Procedimento, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla Legge indice, ove necessario, la Conferenza dei Servizi nelle modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 , a scopi istruttori e decisorii, alla quale invita i rappresentanti delle unità organizzative comunali, nonché delle altre Amministrazioni e degli ulteriori Enti o gestori di servizi pubblici interessati, per l'esame contestuale degli atti del procedimento e per l'espressione dei pareri di competenza.
2	Conferenza dei servizi interna agli organi del Comune	Qualora sia necessario od opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne del Comune, è data facoltà al Responsabile del Procedimento di indire una Conferenza dei Servizi tra le strutture interne all'Amministrazione Comunale. La convocazione da parte del Responsabile del Procedimento deve essere inviata ai responsabili delle strutture interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita, indicando l'oggetto del procedimento. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi vengono verbalizzate a cura del segretario e assumono caratteri di provvedimento definitivo e conclusivo dell'istruttoria ovvero del procedimento.
3	Conferenza dei servizi con altre amministrazioni	Nel caso in cui il provvedimento di Permesso di Costruire riguardi opere di interesse sovracomunale, è data facoltà al Responsabile del Procedimento di convocare una Conferenza dei Servizi che coinvolga anche Amministrazioni diverse da quella comunale. La Conferenza è indetta dal Responsabile della struttura organizzativa competente secondo i termini stabiliti dalla normativa vigente. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi vengono verbalizzate a cura del segretario e assumono caratteri di provvedimento definitivo e conclusivo dell'istruttoria ovvero del procedimento.

Art. 6. Commissione per il Paesaggio		
1	Istituzione	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 è istituita la Commissione per il Paesaggio.
2	Funzionamento	La Commissione per il Paesaggio è disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/2024.

Art. 7. Modalità di gestione telematica delle pratiche e specifiche tecniche		
1	SUE	Lo Sportello Unico per l'Edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità.

2	SUAP	Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto le attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive esclusivamente in modalità telematica. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
3	Sportello telematico	Il Comune si avvale di apposito sportello telematico secondo le disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Accedendo allo sportello telematico è possibile presentare <i>online</i> tutte le pratiche edilizie a qualunque ora del giorno, senza necessità di recarsi personalmente presso gli uffici dell'Ente. La pratica presentata attraverso lo sportello telematico sostituisce completamente quella in formato cartaceo, nel rispetto delle disposizioni del CAD. Lo sportello telematico permette di: - consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica; - compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali; - controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento. Lo sportello telematico fornisce tutte le informazioni e le specifiche tecniche per accedere ai servizi, firmare digitalmente e trasmettere comunicazioni, segnalazioni, istanze, redigere e sottoscrivere elaborati tecnici ed amministrativi, nel rispetto delle vigenti previsioni normative e regolamentari, consentendo agli aventi diritto di monitorare, sempre in modalità telematica, lo stato del procedimento avviato. Le modalità tecniche di ricevimento e trasmissione sono definite ai sensi dell'articolo 34-quinquies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i..

Capo II
Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 8. Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati		
1	Facoltà di chiunque	Al fine di consentire l'esercizio del diritto di autotutela, chiunque può avanzare richiesta di riesame di titoli abilitativi già rilasciati, esplicitandone le motivazioni ed allegando eventuale documentazione a supporto.
2	Facoltà del Responsabile del SUE	Il Responsabile dello Sportello unico dell'Edilizia può attivare in via autonoma lo strumento dell'autotutela qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, per motivi di legittimità e qualora sussista un interesse pubblico alla rimozione di un atto o un provvedimento rilasciato. A tal fine il Responsabile del Procedimento esperisce istruttoria sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'attivazione della procedura di autotutela. Il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli interessi e deve essere esercitato, ove possibile, in contraddittorio con i soggetti interessati, sulla base di principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa e dell'affidamento del cittadino.

Art. 9. Certificato di destinazione urbanistica		
1	Generalità	Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. La richiesta può essere formulata - dall'avente titolo dell'area ai sensi di legge, - da notai o professionisti consulenti specificatamente incaricati dall'avente titolo, formalmente delegati. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, sottoscritta dal richiedente, deve contenere gli estremi catastali identificativi dell'area oggetto dell'istanza, da attestare mediante estratto mappa recante specifica perimetrazione identificativa.
2	Contenuti	Il certificato di destinazione urbanistica, facendo riferimento all'istanza, specifica le destinazioni urbanistiche impresse dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi, vigenti e adottati dal Comune, relativamente alle aree identificate catastalmente dal richiedente, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente prima del suddetto termine.
3	Certificati storici	Alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere rilasciati certificati di destinazione urbanistica storici, ovverosia recanti le destinazioni urbanistiche impresse da strumenti urbanistici antecedentemente vigenti sull'area oggetto di richiesta. In tali casi il termine di cui al primo capoverso del comma 1 è elevato a 60 (sessanta) giorni.
4	Diritti di istruttoria	L'importo dei diritti di istruttoria per il rilascio di Certificati di Destinazione Urbanistica è determinato mediante deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 10. Proroga e rinnovo dei termini dei titoli abilitativi		
1	Generalità	Le modalità e le casistiche di ammissibilità per la proroga e rinnovo dei titoli abilitativi sono stabilite dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In ogni caso il termine di ultimazione dei lavori, non superiore a 3 anni, può essere prorogato, per interventi soggetti a pianificazione attuativa o programmazione integrata di intervento, a condizione che tale prorogabilità sia espressamente prevista dalla convenzione.
2	Interventi non ultimati entro il termine	Ove l'intervento edilizio non risulti ultimato nei termini indicati nei titoli abilitativi, l'esecuzione della residua parte è qualificata come l'intervento originario secondo i disposti di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'esecuzione delle opere mancanti è assoggettata alla corresponsione della differenza dei contributi di costruzione, commisurata alle variazioni tariffarie intervenute <i>medio tempore</i> e proporzionata all'incidenza economica delle opere mancanti rispetto al costo totale dell'opera. Nel solo caso in cui l'intervento non ultimato sia stato qualificato originariamente nuova costruzione o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e le relative opere risultino già finite al rustico, ai fini dell'istruttoria del procedimento edilizio dell'intervento di completamento, le opere mancanti vengono qualificate di manutenzione straordinaria. Al fine esclusivo dell'applicazione del presente articolo, senza effetto in relazione ai dispositivi del Piano di Governo del Territorio per la determinazione della Superficie Lorda esistente, le condizioni per l'applicazione del presente comma 2 sussistono anche in caso di edifici dei quali risulta completata la sola parte strutturale, seppur privi di tamponamenti esterni che ne definiscano il volume fisico e urbanistico.¹

Art. 11. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità		
1	Generalità	Il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati secondo i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e del vigente Regolamento Locale di Igiene, ordina la sospensione dell'uso del fabbricato o di parte di esso. Nell'ordinanza emessa può essere fissato un termine per l'adeguamento, trascorso inutilmente il quale sussistono le condizioni per dichiarare l'inagibilità.
2	Abitazioni: casistica	Per le abitazioni esistenti, il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia può dichiarare inagibile un manufatto edilizio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni: - condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti; - assenza di disponibilità di acqua potabile; - assenza di servizi igienici; - assenza di allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue; - assenza di idonei dispositivi atti a garantire il benessere termico; - assenza di impianto elettrico avente caratteristiche coerenti con i disposti delle norme vigenti; - nei casi in cui i requisiti dimensionali di altezza, superficie e volume risultino inferiori all'80% di quanto stabilito dalle norme vigenti.

¹ Modifica per effetto della controdeduzione all'osservazione prot. 6404

3	Effetti	Altresì tutte le opere realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche, tali da determinare la compromissione parziale o totale dei requisiti di accessibilità, sono dichiarate inagibili. L'unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere usata né data in uso a titolo gratuito o oneroso. In conseguenza della <i>sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità</i> il Sindaco ordina lo sgombero dell'unità immobiliare e ne impedisce l'uso mediante l'intervento della Polizia Locale. La rioccupazione dell'edificio o parte di esso successivamente alla dichiarazione di inagibilità non può avvenire se non dopo la risoluzione e l'eliminazione delle cause di inagibilità, previa efficacia di Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
---	---------	--

Art. 12. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione		
1	Riferimenti	Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla corresponsione del contributo di costruzione commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria e al costo di costruzione, secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
2	Determinazione	L'ammontare degli oneri di urbanizzazione, anche per i cambi di destinazione d'uso che comportano conguaglio tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione d'uso rispetto a quella preesistente, è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in riferimento alla superficie lorda o al volume urbanistico oggetto d'intervento, secondo l'organizzazione territoriale dettata dal Piano di Governo del Territorio. Il contributo sul costo di costruzione è determinato secondo le modalità stabilite dalla Legge. L'ammontare del contributo dovuto è determinato a cura del soggetto richiedente il titolo abilitativo e accertato a seguito di verifiche del Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia.
3	Corresponsione	Di norma il contributo di costruzione è corrisposto dal richiedente il titolo abilitativo - successivamente all'avviso di rilascio del Permesso di Costruire e antecedentemente al ritiro del medesimo, - antecedentemente al deposito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ove ammessa dalla Legge. È ammessa la rateizzazione, secondo le modalità ammesse dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che siano prestate garanzie fideiussorie, come tali ritenute idonee dal Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia.

Art. 13. Pareri preventivi		
1	Parere preventivo in materia di edilizia e urbanistica	Nei casi di: - nuova costruzione, - ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione, - ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma e/o sedime, è facoltà dei soggetti interessati chiedere al SUE, mediante sportello telematico, un parere preventivo circa l'ammissibilità tecnica (relativa all'applicazione delle norme del Regolamento Edilizio e delle previsioni urbanistiche del PGT) di interventi edilizi oggetto di successive istanze di titolo abilitativo. La richiesta di parere preventivo deve essere corredata dai seguenti documenti ed elaborati minimi:

		- planimetria dell'area in scala adeguata che consenta l'esatta individuazione, - documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'immobile e al contesto, - soluzione progettuale di massima, con evidenza di ogni elemento o parametro rilevante ai fini delle verifiche edilizie e urbanistiche, - relazione illustrativa dell'intervento finalizzata a circostanziare le tematiche per le quali si richiede l'acquisizione del parere preventivo, recante quantomeno i seguenti contenuti a) inquadramento e stato di fatto, b) localizzazione e descrizione del contesto urbanistico e territoriale (estratto PGT), c) documentazione dei vincoli insistenti sull'area o sull'immobile (paesaggistici, di tutela, idrogeologici, etc.), d) elaborati grafici dello stato di fatto, e) Descrizione del Progetto (obiettivi, soluzioni progettuali, fondamenti delle soluzioni architettoniche e dei materiali), f) definizione circostanziata delle tematiche specifiche per le quali si richiede l'espressione del parere preliminare, g) schemi grafici dimostrativi della rispondenza alle norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, h) inserimento paesaggistico e illustrazione dei fondamenti progettuali per il coordinamento con i caratteri del paesaggio, - ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria.
2	Parere preventivo in materia di paesaggio	Nei casi di: - nuova costruzione, - ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione, - ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma e/o sedime, qualora il soggetto interessato ritenga che l'intervento possa determinare il superamento della soglia di rilevanza, ai sensi del combinato disposto del comma 9 dell'art. 39 del PPR e dell'art. 3 del Regolamento comunale per la Commissione del Paesaggio, è facoltà dei soggetti interessati presentare la richiesta di Valutazione di Impatto Paesistico del progetto, in via preventiva e separata da altri procedimenti autorizzativi edilizi, di cui all'art. 39 della parte IV delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
3	Esiti ed effetti	Relativamente al <i>Parere preventivo in materia di edilizia e urbanistica</i>, l'esito conclusivo della richiesta di parere preventivo consiste in una comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento, da esprimere nel termine massimo di 60 giorni, nella quale sono date le risposte ai quesiti specifici richiesti nella relazione di cui al secondo capoverso del comma 1. Tale esito non tiene luogo ad anticipazioni del procedimento istruttorio relativo a successive richieste di titoli abilitativi, anche nei casi di perfetta identità tra i contenuti progettuali enunciati in sede di istanza di parere preventivo e i contenuti progettuali delle successive richieste di titolo abilitativo. Relativamente al <i>Parere preventivo in materia di paesaggio</i>, anche nei casi di richiesta separata da altri procedimenti autorizzativi edilizi, il procedimento si conclude con il rilascio di un giudizio tecnico utile per una successiva richiesta formale di Autorizzazione Paesaggistica.
4	Diritti di istruttoria	L'importo dei diritti di istruttoria per il rilascio di pareri preventivi è determinato mediante deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 14. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia		
1	Condizioni	Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni, di parti di esse o comunque si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità del sito o dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati può procedere all'esecuzione degli interventi finalizzati alla rimozione dei pericoli anche in assenza della preventiva acquisizione del titolo abilitativo, sotto la sua personale responsabilità, sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia in relazione alla consistenza delle operazioni da mettere in atto.
2	Modalità	Nelle circostanze di cui al comma 1, il proprietario o l'avente titolo deve dare immediata comunicazione circa l'esecuzione dei lavori allo Sportello Unico per l'Edilizia, i cui presupposti legittimanti l'effettiva esistenza del pericolo devono essere asseverati mediante perizia da professionista abilitato entro il termine massimo di 7 giorni dalla data della comunicazione. Altresì, entro 20 giorni dall'inizio dei lavori, il proprietario o l'avente titolo deve presentare richiesta di idoneo titolo abilitativo mediante il progetto relativo alle opere già eseguite e/o in corso. In caso di decorrenza infruttuosa di almeno uno dei termini stabiliti dai precedenti capoversi, i lavori si intenderanno eseguiti in assenza di titolo abilitativo. Qualora, in seguito a verifica da parte dell'amministrazione, non venissero confermati i presupposti di urgenza e pericolosità che hanno giustificato l'intervento, i lavori si intenderanno eseguiti in assenza di titolo abilitativo.
3	Ordinanza	A fronte di comprovata situazione di pericolo, il responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia dà tempestiva comunicazione al Sindaco e diffida il proprietario degli immobili interessati relativamente a qualsiasi utilizzo dell'immobile. In ragione dell'effettiva condizione di pericolosità è disposta specifica Ordinanza Sindacale con obbligo di procedere senza indugio agli interventi urgenti necessari (sgombero, puntellamenti, riparazioni o demolizioni di edifici o parti di essi, ecc.) per rimuovere la situazione di pericolo, ferma restando la facoltà conferita al Sindaco dall'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4	Ingiunzione	Nel caso in cui il pericolo non fosse ritenuto imminente, il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, con propria ordinanza, ingiunge al proprietario o avente titolo l'esecuzione dei lavori necessari stabilendone il termine.
5	Altri adempimenti	È fatto obbligo al proprietario o avente titolo di dare immediata comunicazione dei lavori ad eventuali altri organi della Pubblica Amministrazione aventi potestà sull'immobile, con particolare riferimento agli edifici oggetto di provvedimenti di tutela, presentando nel minor tempo possibile, comunque entro 30 giorni, istanza per ottenere i provvedimenti autorizzativi necessari nelle ordinarie condizioni di intervento.

Art. 15. Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio		
1	Generalità	Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono attuati in conformità alle discipline di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, alla L. 6 novembre 2012, n. 190, al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e nel "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza". Tali modalità consistono in particolare: - nella pubblicazione sul sito web del Comune degli atti di pianificazione generale, attuativa e settoriale comunale;

		- nella possibilità di accedere attraverso il sito web del Comune direttamente alle norme legislative e regolamentari aventi rilevanza in ambito urbanistico ed edilizio; - nella pubblicazione sul sito web della disciplina dei singoli procedimenti edilizi ed urbanistici con indicazione delle tempistiche previste dalla legge e dagli uffici competenti alla loro gestione.
2	Sito web	Al fine di garantire la facilità di accesso e di consultazione, le informazioni urbanistiche ed edilizie sono contenute nel sito web istituzionale, nelle aree tematiche ad essi dedicate.

Art. 16. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti		
1	Generalità	Il Comune può definire, mediante apposito Regolamento, la procedura di informazione e consultazione della popolazione per tutti gli interventi orientati alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni e condivisi e/o per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico, per i quali è prevista la preventiva approvazione comunale. Nelle more di redazione e approvazione del suddetto regolamento, tutti gli interventi di cui al periodo precedente, sono comunque condivisi mediante i consueti mezzi di pubblicizzazione dell'ente e mediante il sito web.

Art. 17. Concorsi di urbanistica e di architettura		
1	Concorsi di competenza del Comune	Il Comune può definire le procedure per indire concorsi di urbanistica e di architettura in caso di interventi pubblici, allo scopo di sostenere la qualità del progetto edilizio e urbanistico e/o di valorizzare gli aspetti paesaggistici del territorio.
2	Facoltà per soggetti privati	È facoltà dei soggetti privati indire concorsi di idee, come definiti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la redazione di piani e/o progetti architettonici, al fine di favorire il confronto tra diverse soluzioni, migliorare l'offerta qualitativa e affermare la prevalenza del progetto, anche sulla scorta di quanto proposto dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in merito ai concorsi di progettazione. Nel caso in cui i privati ricorrano al concorso di idee può essere riconosciuta una premialità operante sui Diritti Edificatori, nel caso in cui ciò sia previsto dal vigente Piano di Governo del Territorio.

Titolo II

DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I

Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 18. Comunicazione di inizio lavori e di differimento dei lavori		
1	Inizio lavori e comunicazione di inizio lavori	Nel caso di SCIA, CILA, la comunicazione di inizio dei lavori coincide con la protocollazione della documentazione completa richiesta mediante modulistica unificata, pertanto l'inizio dei lavori può intervenire contestualmente al perfezionamento della protocollazione dell'intera documentazione richiesta, fatti salvi i casi differenti previsti dalla Legge. Nel caso in cui l'efficacia della SCIA fosse subordinata all'acquisizione di pareri o autorizzazioni esterne all'Amministrazione Comunale, qualora questi non fossero già acquisiti e integrati nella documentazione costituente la SCIA, l'inizio dei lavori deve essere formalmente comunicato allo Sportello Unico dell'Edilizia in data successiva alla chiusura istruttoria della SCIA, comunicata dallo Sportello Unico dell'Edilizia al soggetto interessato. In ogni caso i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve diverse disposizioni legislative, pertanto la comunicazione di inizio lavori, qualora richiesta, deve essere protocollata antecedentemente alla decorrenza di un anno dalla data di efficacia del titolo.
2	Inizio lavori: specifica	L'inizio dei lavori, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi, pertanto l'inizio lavori si ritiene effettivo ed efficace solo nel caso di concreto avvio di opere – quantomeno al rustico – previste dal titolo abilitativo tali da rendere irreversibile l'attività a meno di interventi di ripristino. A titolo esemplificativo e non esaustivo i lavori si intendono iniziati a fronte: - dell'esecuzione di scavi di entità confrontabile con i lavori da eseguire, - della realizzazione di fondazioni e opere strutturali in genere, - dell'esecuzione di demolizioni di entità confrontabile con i lavori da eseguire. L'esecuzione di lavori di carattere fittizio, finalizzati esclusivamente al rispetto del termine di decadenza del titolo abilitativo non sono ritenuti probanti l'inizio lavori a termini di Legge, con conseguenza decadenza del titolo, fatte salve ulteriori azioni a termini di Legge a carico del soggetto asseverante l'inizio dei lavori.
3	Inizio lavori: proroga	Nel caso di interventi assentiti con Permesso di Costruire, il termine di inizio lavori può essere prorogato, con provvedimento motivato, per documentati e sopravvenuti eventi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del titolare del permesso.
4	Variazioni	Qualsiasi variazione relativa ai soggetti coinvolti nel procedimento, ovvero sia di coloro risultanti dalla modulistica unificata, deve tempestivamente comunicata allo Sportello Unico dell'Edilizia e a cura dell'avente titolo.
5	Variazioni: specifica	Nell'ipotesi di trasferimento del titolo abilitativo comunque denominato previsto dalla Legge e dell'Autorizzazione Paesaggistica, i subentranti devono chiedere che i corrispondenti atti siano intestati agli stessi. Il subentrante presenta al Comune, entro 30 giorni dal subentro, la domanda di voltura con indicazione dell'atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto. La voltura non incide in alcun modo sul contenuto del titolo abilitativo, i cui effetti restano invariati, anche per quanto attiene i termini di validità. In caso di sostituzione del Direttore dei Lavori, il titolare del titolo abilitativo deve sospendere i lavori e comunicare al Comune il nominativo del nuovo Direttore dei lavori, attestando la decadenza del precedente e producendo

		copia della formale accettazione da parte del nuovo Direttore dei Lavori. In assenza di tale comunicazione i lavori restano sospesi.
--	--	--

Art. 19. Comunicazione di fine lavori		
1	Comunicazione	Entro 15 giorni dall’effettiva ultimazione dei lavori il titolare dell’atto abilitativo comunque denominato previsto dalla Legge deve comunicare allo Sportello Unico dell’Edilizia la data di fine dei lavori stessi. Per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuto completamento di ogni parte della costruzione avente rilevanza ai fini del titolo abilitativo e, nei casi previsti dalla legge, determinanti per il raggiungimento delle condizioni necessarie per la presentazione della Segnalazione Certificata per l’Agibilità. A titolo orientativo, al fine di accertare l’effettiva conclusione dei lavori, rispetto alle opere espressamente previste dal titolo abilitativo possono residuare le opere eseguibili entro il limite della c.d. “Edilizia Libera”, come tali eseguibili anche successivamente alla comunicazione di fine lavori senza necessità di titolo abilitativo. Nel caso di opere di urbanizzazione previste da Permessi di Costruire convenzionati, Piani Attuativi o Programmi Integrati di Intervento, l’ultimazione deve essere riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui al comma 5 dell’art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i..
2	Opere non completate	Nell’ipotesi in cui i lavori non siano ultimati entro i limiti di validità dell’atto abilitativo, la comunicazione di fine lavori deve essere ugualmente presentata alla scadenza del termine accompagnata da una relazione, con allegati elaborati grafici e fotografici attestante lo stato di esecuzione delle opere.
3	Opere di completamento	Nei casi di cui al precedente comma 2, è ammessa la richiesta di nuovo titolo abilitativo, Permesso di Costruire o atto equipollente, limitatamente all’esecuzione delle sole opere non completate. Tale titolo abilitativo è soggetto alle norme vigenti all’atto della presentazione, senza possibilità di esecuzione di opere previste dal titolo abilitativo originario ed eventualmente rese non conformi per effetto di disposizioni normative e pianificatorie sopravvenute, anche in materia di onerosità del titolo abilitativo.

Art. 20. Occupazione di suolo pubblico		
1	Autorizzazione	Qualora per lavori edili e di manutenzione risultasse necessario occupare aree pubbliche o private di uso pubblico con apprestamenti di cantiere e mezzi d’opera in genere, compresi gli apprestamenti che determinano proiezione a terra del proprio ingombro quali ponteggi sospesi o macchine per il sollevamento, deve essere acquisita dall’avente titolo l’autorizzazione all’occupazione di suolo secondo quanto previsto dalle disposizioni comunali vigenti, in conformità con le norme di Legge in materia, quali tra le altre il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2	Manomissione del suolo pubblico	Nel caso di realizzazione di impianti in sottosuolo, prima dell’inizio dei lavori, deve essere obbligatoriamente acquisita anche l’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, secondo la procedura indicata e-pubblicata sullo sportello telematico del Comune alla sezione dedicata.
3	Occupazione permanente del suolo pubblico	Le seguenti fattispecie: - realizzazione di opere fondazionali nel sottosuolo pubblico, - realizzazione di impianti privati nel sottosuolo pubblico,

		- realizzazione di intercapedini e altri manufatti interrati, fruibili o aventi finalità impiantistica - e altre fattispecie analoghe, determinano la condizione di occupazione permanente del suolo pubblico, la quale può essere concessa previa stipula di convenzione, finalizzata tra l'altro alla determinazione del canone annuale a favore del Comune.
--	--	--

Art. 21. Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica in genere		
1	Potenziali contaminazioni del suolo	Qualora i risultati delle indagini ambientali preliminari, condotte per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa di riferimento (Allegato 5 del Titolo V parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, per l'avvio del procedimento di bonifica, mediante l'utilizzo dei moduli di cui alla D.G.R. n. VIII/2838 del 27 giugno 2006. La comunicazione deve contenere, ai sensi delle disposizioni dell'art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la descrizione delle eventuali misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni deve essere presentata alle predette amministrazioni il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Il procedimento istruttorio si svolge secondo la procedura ordinaria (ex art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) o secondo le procedure semplificate (ex artt. 242bis e 249 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), laddove ne ricorrono le condizioni.

Capo II
Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 22. Principi generali dell'esecuzione dei lavori		
1	Generalità	Si applicano le disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il Direttore dei Lavori, l'esecutore delle opere, il progettista e gli altri eventuali soggetti formalmente titolati nel procedimento edilizio, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Essi devono adoperarsi, sotto la responsabilità attribuita dalla Legge, affinché le opere siano compiute a regola d'arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni di Legge, dei regolamenti e di ogni altra norma applicabile. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché le norme stabilite specificamente dal presente Regolamento Edilizio. Qualora nel corso dei lavori si determinassero condizioni di pericolo tali da poter generare danni, con particolare riferimento all'incolumità delle persone, i soggetti responsabili, in particolare coloro richiamati nel primo capoverso, segnalano la situazione prodottasi alle autorità competente, in primo luogo alla Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco. L'Autorità Comunale ha titolo per ingiungere al proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti necessari per eliminare lo stato di pericolo. Il proprietario è tenuto ad intervenire con massima sollecitudine in ragione della situazione di pericolo manifestatasi, ed è tenuto a produrre, entro dieci giorni dall'ingiunzione, una perizia tecnica descrittiva delle condizioni di pericolo e delle misure di messa in sicurezza attuate. Le opere necessarie per risolvere lo stato di pericolo sono eseguibili senza preventiva autorizzazione e nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 14.
Art. 23. Punti fissi di linea e di livello		
1	Facoltà	Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con modifica del sedime, antecedentemente all'inizio dei lavori, l'avente titolo ha facoltà di richiedere al Comune, mediante portale telematico, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice, nonché il giorno in cui si intendono iniziare i lavori.
2	Termini	Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il personale dello Sportello Unico dell'Edilizia, col l'assistenza del personale messo a disposizione dal titolare e/o dall'assuntore dei lavori provvede ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici a cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare. Delle operazioni di cui al capoverso precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
3	Autocertificazione	Nel caso in cui l'avente titolo non esercitasse la facoltà di cui al comma 1 e nei casi di decorrenza del termine di cui al comma 2 senza che lo Sportello Unico dell'Edilizia abbia provveduto alla determinazione dei punti fissi di linea e di livello, i lavori possono essere iniziati; in tal caso il Direttore dei Lavori provvede autonomamente alla determinazione degli stessi, trasmettendo allo Sportello Unico dell'Edilizia specifica autocertificazione corredata da relazione e da rilievo

		topografico dei punti e delle quote determinate, riservandosi quest'ultimo la facoltà di verifica.
--	--	--

Art. 24. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie		
1	Generalità	Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza nell'installazione e gestione dei cantieri, le imprese devono provvedere a contenere il disturbo derivante dalla diffusione delle polveri mediante una corretta gestione dei percorsi dei mezzi pesanti e dei materiali, con particolare riferimento ai materiali derivanti da demolizioni e scavi. È fatto obbligo provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale nonché di ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti riconducibili alla presenza del cantiere. Nel caso di interruzione dei lavori per un tempo maggiore rispetto agli ordinari giorni di festività, è fatto obbligo al proprietario dell'area di provvedere alla vigilanza dell'area medesima e al mantenimento della stessa in condizioni di ordine, pulizia e sicurezza.
2	Documentazione	Nel cantiere, ai fini vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, devono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi ed i relativi elaborati grafici del progetto. Tale documentazione può essere resa disponibile anche mediante personal computer permanentemente presente in cantiere e mediante piattaforma informatica web.
3	Emissioni sonore	Per le attività di cantiere le cui emissioni sonore potrebbero superare i valori definiti dal Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, l'assuntore dei lavori deve richiedere specifica autorizzazione in deroga.
4	Orari di esercizio	Le attività di cantiere possono essere esercitate nei giorni feriali dal lunedì a sabato dalle ore 7,30 alle 19,30 come definiti nel Regolamento di Polizia Urbana Approvato con deliberazione consigliere n. 56 del 22.12.2006 (successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 6 del 16.02.2018 e n. 64 del 13.12.2019), cui si rimanda.
5	Dotazioni	I cantieri devono essere dotati delle attrezzature di servizio ai lavoratori conformi alle norme igienico-sanitarie, sotto la responsabilità dell'assuntore dei lavori. Il cantiere deve essere dotato di allacciamento all'acquedotto e alla fognatura, specificamente richiesti dall'assuntore dei lavori e conseguentemente concessi dai soggetti gestori del servizio idrico integrato. È ammessa l'installazione di bagni chimici o mobili: in tal caso presso il cantiere deve essere conservata la documentazione attestante le attività di igienizzazione e di mantenimento in esercizio di tali dotazioni.
6	Accesso ai cantieri	Al fine di garantire l'accesso temporaneo alle aree adibite a cantiere è consentita l'apertura di passi carrabili provvisori e l'utilizzo di passi carrabili esistenti a condizione che si osservino, per quanto possibile, le prescrizioni indicate dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione relativamente alla realizzazione degli accessi lungo le strade. La richiesta di apertura di passi carrai provvisori deve essere corredata da copia del titolo abilitativo per l'esecuzione delle opere e da specifici elaborati grafici allegati all'istanza, finalizzati alla rappresentazione dell'accesso provvisorio all'area di cantiere in relazione alla rete viaria e allo spazio pubblico

		prospiciente, alla presenza di alberature, impianti di illuminazione pubblica, cartelli stradali, intersezioni stradali ecc.).
7	Recinzioni di cantiere	Le recinzioni di cantiere devono avere il fine principale di salvaguardare l'incolumità pubblica, assicurare il pubblico transito ed evitare la formazione di ristagni d'acqua. Gli accessi ricavati nelle recinzioni di cantiere non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiusi durante l'esecuzione dei lavori. Qualora fosse necessaria l'apertura verso l'esterno per ottemperare alle norme vigenti in materia di sicurezza, questa non deve costituire intralcio e pericolo per il pubblico transito. Le recinzioni di cantiere devono avere aspetto decoroso ed essere alte almeno m 2,00. Tutte le recinzioni e strutture provvisionali di cantiere devono essere segnalate nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 25. Cartelli di cantiere		
1	Obbligo	Nei cantieri edili, deve essere obbligatoriamente apposto in prossimità dell'accesso al cantiere, visibile dalla pubblica via e leggibile, per tutto il periodo di attività, il prescritto cartello (in formato minimo A3 per interventi relative ad un massimo di 2 unità immobiliari o in formato minimo A1 per interventi maggiori). Il cartello deve essere realizzato con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuto in ottime condizioni per tutta la durata dei lavori.
2	Contenuti minimi	Il cartello deve contenere le seguenti informazioni: - Estremi atti abilitativi (PdC / SCIA / CILA), - Oggetto dell'intervento, - Titolare e Committente dell'intervento, - Data inizio dei lavori, - Termine massimo di fine lavori, - Progettista, - Direttore dei Lavori, - Progettista delle strutture (se previsto), - Direttore dei Lavori strutture (se previsto), - Progettista degli impianti (se previsto), - Direttore dei Lavori impianti (se previsto), - Impresa assuntrice dei lavori, - Responsabile del cantiere, - Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (se previsto), - Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se previsto), - Collaudatore statico (se previsto), - Certificatore energetico (se previsto). Ogni documento e ogni informazione attinente alla sicurezza del cantiere, secondo quanto prescritto dalla Legge, deve essere apposto in apposita bacheca, posizionata in prossimità del cartello di cantiere, in condizioni di piena visibilità.
3	Posizione	Nei casi in cui il cantiere sia localizzato all'interno di un edificio e lo stesso sia solo in parte oggetto dei lavori, il cartello deve essere affisso sull'accesso comune di detto stabile o in prossimità dello stesso.
4	Opere pubbliche	Nel caso di opere pubbliche, le caratteristiche e le informazioni relative al cartello di cantiere sono stabilite dal Responsabile Unico del Procedimento.

5	Varie	Il cartello di cantiere è esente dal pagamento di tasse e di diritti comunali. La mancata esposizione del cartello determina la procedura sanzionatoria di cui al comma 4 dell'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il cartello di cantiere deve essere rimosso soltanto alla fine dei lavori. L'installazione del cartello di cantiere deve avvenire entro cinque giorni a decorrere dalla data di inizio dei lavori.
---	-------	---

Art. 26. Criteri da osservare per scavi e demolizioni		
1	Scavi	La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. La sicurezza degli scavi deve comunque essere controllata mediante operazioni di monitoraggio e di verifica in corso d'opera.
2	Demolizioni	Nel caso di demolizione parziale, devono essere salvaguardate la stabilità, l'uso e l'aspetto estetico della residua parte della costruzione. In caso di inosservanza anche parziale degli obblighi di cui sopra e di quant'altro si ritenga opportuno per tutelare la pubblica incolumità o l'igiene pubblica, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e in coerenza con le diverse norme di settore, può essere compiuto l'intervento sostitutivo in danno dell'inadempiente e a spese dello stesso. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, l'allontanamento dei materiali deve avvenire mediante specifici apprestamenti atti a convogliare i materiali, avendo cura di provvedere ad irrorare continuamente i materiali provenienti da demolizioni onde contenere l'emissione di polveri Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare dell'atto abilitativo di conservare la documentazione comprovante il corretto smaltimento dei materiali di risulta.
3	Sanzioni	In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dal Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 27. Misure di cantiere ed eventuali tolleranze		
1	Rinvio	Ai fini della verifica delle misure di cantiere in conformità con i titoli abilitativi e delle relative tolleranze, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i..

Art. 28. Sicurezza e controllo nei cantieri; misure per la prevenzione dei rischi		
1	Rinvio	Ai fini della sicurezza e del controllo nei cantieri si applicano le Leggi e ogni altra norma e disposizione vigenti.
2	Disposizioni integrative	Ad integrazione delle disposizioni di Legge vigenti si prescrive quanto segue. In caso di interruzione dei lavori, nelle aree di cantiere devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro. Lo Sportello Unico dell'Edilizia ingiunge l'esecuzione degli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente. Nel corso dei lavori devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare i cittadini in genere, residenti o transitanti nelle aree attigue al cantiere. Lo Sportello Unico dell'Edilizia, qualora fosse accertata una condizione di conclamato pericolo o grave disturbo a carico di soggetti residenti o

3	Manutenzione	frequentanti le aree prospicienti al cantiere, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori prescrivendo all'avente titolo o all'assuntore dei lavori la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di ripristino necessari, subordinando la ripresa dei lavori all'accertamento dell'effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie. In sede di istruttoria o esame dei titoli abilitativi comunque denominati, lo Sportello Unico dell'Edilizia ha facoltà di valutazione delle modalità operative per la futura manutenzione delle costruzioni oggetto del titolo abilitativo, con riserva di prescrivere eventuali azioni correttive nei casi in cui fossero riscontrate condizioni operative di particolare difficoltà o con potenziali importanti incidenze su soggetti terzi, intesi questi ultimi quali i soggetti residenti o transitanti nelle aree attigue al costruendo edificio.
---	--------------	---

Art. 29. Disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici		
1	Rinvenimenti	Nei casi in cui nel corso di un intervento edilizio o nel corso dell'esecuzione di scavi fossero rinvenuti elementi potenzialmente di interesse storico, artistico o archeologico, l'avente titolo, il Direttore dei Lavori, l'assuntore dei lavori o chiunque ne venisse a conoscenza deve darne immediato avviso allo Sportello Unico dell'Edilizia e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, fermi restando gli obblighi di Legge. All'atto del ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia dei reperti.
2	Danni potenziali	Qualora si manifestassero danni o pericolo di danni ad un bene culturale, ambientale od archeologico così come definito dalla Legge, l'avente titolo, il Direttore dei Lavori, l'assuntore dei lavori o chiunque ne venisse a conoscenza deve presentare immediata denuncia allo Sportello Unico dell'Edilizia e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e prendere idonei provvedimenti, coerentemente con quanto stabilito dal CBCP, atti a scongiurare l'immediato pericolo, senza compromettere il bene.
3	Ordigni bellici	Qualora fosse notoria, anche mediante informazioni o documentazioni di natura storica e bibliografica, la probabile presenza di ordigni bellici o similari, preliminarmente ai lavori di scavo deve essere eseguita indagine specifica. Qualora durante le operazioni di indagine o in corso d'opera venissero rilevati ordigni bellici o similari, l'avente titolo deve dare immediata comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia, all'Autorità Militare e alla Stazione dei Carabinieri competente per zona.

Art. 30. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori		
1	Obbligo	Antecedentemente alla comunicazione di ultimazione dei lavori nelle modalità di cui all'art. 19, l'avente titolo è obbligato a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche nell'intorno del cantiere, siano esse oggetto di occupazione da parte del cantiere, siano esse prospicienti e interessate dal transito di mezzi d'opera utilizzati nel corso dei lavori. L'accertamento dell'avvenuto ripristino è effettuato in contraddittorio fra l'avente titolo e lo Sportello Unico dell'Edilizia, con redazione e sottoscrizione di apposito verbale. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'avente titolo e tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, i competenti organi provvedono mediante riscossione coatta a termini di legge.

		Il ripristino delle originarie condizioni del suolo pubblico oppure, in alternativa, il pagamento delle spese di ripristino da parte dell'avente titolo, costituiscono condizione necessaria per l'efficacia della Comunicazione di Ultimazione dei Lavori ai sensi di Legge.
2	<i>Adempimenti in corso d'opera</i>	Durante tutta la durata dei lavori l'assuntore dei lavori deve mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico prospiciente il cantiere, fermi i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. I ponteggi non devono recare danno al verde arboreo e arbustivo non interessati dal progetto e presenti nell'area di cantiere o nelle sue adiacenze.
3	<i>Specifiche</i>	Le pavimentazioni degli spazi pubblici, le aiuole e gli spazi verdi, compresi impianti di irrigazione e vegetazione, interessati da lavori o cantieri devono essere ripristinati con le medesime caratteristiche originarie e con gli stessi materiali di finitura, evitando rappezzi e provvedendo, in caso di rottura suolo, ad un adeguato ripristino della pavimentazione esistente. Le condizioni dello spazio pubblico ante cantiere devono essere documentate mediante repertorio fotografico con data certa, prodotto dall'avente titolo oppure, in alternativa, dallo Sportello Unico dell'Edilizia. L'assuntore dei lavori deve mantenere in perfetta efficienza le opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche presenti nello spazio pubblico prospiciente il cantiere, nonché deve garantire l'accessibilità dei chiusini d'ispezione delle reti fognarie e delle infrastrutture interrato in genere, anche qualora risultassero all'interno dell'area di cantiere.

Titolo III

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I
Disciplina dell’oggetto edilizio

Art. 31. Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici		
1	Principio	La realizzazione dei fabbricati deve conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente, sicurezza nell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico, nel rispetto di ogni disposizione di Legge.

Art. 32. Requisiti prestazionali degli edifici		
1	Principi	Il presente Regolamento definisce i principi generali di inserimento ambientale delle costruzioni e i principi prestazionali degli edifici, che devono essere ottemperati fermi restando gli obblighi stabiliti dalla Legge.
2	Inserimento ambientale delle costruzioni	I fabbricati di nuova costruzione, o derivanti da ristrutturazione di edifici preesistenti, devono essere armonizzati, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli elementi che caratterizzano il paesaggio urbano del contesto, secondo i principi di integrazione stabiliti dal Piano di Governo del Territorio. Fermi restando i principi generali di cui al precedente capoverso, nella scelta dei materiali costituisce buona pratica la riciclabilità ed il possibile riuso, pertanto è opportuno che i materiali utilizzati nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni debbano essere eco-compatibili: tale buona pratica si intende soddisfatta se almeno 7 prodotti sui 12 della seguente lista, sono costituiti da materiali naturali, privi di fibre minerali libere cancerogene e di sostanze che rilascino composti organici volatili (COV) tossici per l’uomo ed il cui ciclo di vita risulti rispettoso della salute dell’uomo e dell’ambiente: - leganti e colle cementizie, - laterizi, - superfici trasparenti, - malte e calcestruzzi, - manufatti in cemento, - legname da costruzione, - colori, vernici e impregnanti in ambienti confinati, - grigliati (aerazione, ventilazione, frangisole, schermi solari, sicurezza antintrusione, pergolati, ecc...), - impianti meccanici, - isolanti termici ed acustici, - serramenti esterni (telai, persiane, ecc.) ed interni, - pavimenti e rivestimenti. Ai fini della valutazione della buona pratica si assumono i seguenti riferimenti: - i metalli ed il vetro sono considerati naturali, - il legname da costruzione è considerato naturale/sostenibile se certificato almeno FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for Endorsement of Certification schemes), - provenienza italiana del sughero. Per le vernici i requisiti possono essere attestati mediante l’autocertificazione delle ditte produttrici circa la biocompatibilità del prodotto ottenuta attraverso il basso impatto ambientale del processo di produzione, la non tossicità e pericolosità per inalazione e per chi li usa, la non dannosità anche in fase di smaltimento per l’assenza di solventi di derivazione petrolchimica, resine acriliche, viniliche, alchiliche e biocidi.

3	Requisiti prestazionali degli edifici	Qualora il terreno da edificare fosse soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, è necessario operare un efficace drenaggio e assumere gli accorgimenti necessari per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità nelle componenti edilizie del fabbricato, mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. I pavimenti devono essere isolati dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a m. 0,30 e superficie di aerazione libera non inferiore a 0,1 mq per ogni 100 mq di superficie di pavimento del vespaio o frazione, le cui prese d'aria devono essere distribuite in modo tale da favorire la circolazione naturale dell'aria (c.d. riscontro d'aria). Il piano terreno non deve essere, di norma, situato in depressione rispetto alla conformazione del terreno circostante. Le norme di cui al presente articolo si applicano in luogo dei disposti del Regolamento d'Igiene relative alle medesime tematiche, restando applicabile ogni altro disposto del medesimo regolamento.
4	Principio di invarianza idraulica e idrologica	Al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo e di conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonché la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici, tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti, le ristrutturazioni edilizie con demolizione totale o parziale fino al piano terra e successiva ricostruzione, e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, comportanti un incremento della superficie edificata o una variazione della permeabilità dei suoli, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 e s.m.i.. Le misure di invarianza idraulica e idrologica ed i vincoli allo scarico da adottare per le superfici interessate dagli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo si applicano alle acque pluviali, intendendosi per tali le acque meteoriche di dilavamento, escluse le acque di prima pioggia scolanti dalle aree esterne elencate all'articolo 3 del R.R. n. 4 del 24 marzo 2006, le quali restano soggette alle disposizioni del medesimo regolamento. Per gli interventi soggetti a Permesso di Costruire, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., e a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, devono essere rispettate le seguenti indicazioni: - nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni dell'art. 10 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017; tale progetto, fatto salvo quanto previsto all'art. 19 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e all'art. 14 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4, è allegato alla domanda, in caso di Permesso di Costruire, o alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, unitamente: - all'istanza di concessione allo scarico, presentata all'autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, - alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura, - all'accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato,

	- in caso di scarico in rete fognaria, lo Sportello Unico dell'Edilizia, nell'ambito della procedura di rilascio del Permesso di Costruire o dell'istruttoria di atti equipollenti, ha facoltà di chiedere il parere preventivo del gestore del servizio idrico integrato sull'ammissibilità dello scarico in funzione della capacità idraulica della rete ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 e sul progetto di invarianza idraulica e idrologica; - nel caso di varianti al progetto assentito che modifichino i parametri funzionali al calcolo dei volumi di invarianza idraulica o idrologica, il progetto di invarianza idraulica e idrologica deve essere adeguato e allegato alla richiesta di variante del permesso di costruire o atto equipollente; qualora la variante comporti anche una modifica dello scarico, deve essere ripresentata l'istanza, la domanda o accordo di cui ai precedenti alinea, da allegare alla richiesta di variante; - prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato; - la Segnalazione Certificata presentata ai fini dell'agibilità, di cui all'articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 deve essere corredata: - da una dichiarazione di conformità delle opere realizzate a firma del Direttore dei Lavori, ove previsto, - oppure del titolare, che documenti la consistenza e congruità delle strutture o anche opere progettate e realizzate, ai fini del rispetto dei limiti ammissibili di portata allo scarico, - dal certificato di collaudo, qualora previsto, ovvero dal certificato di conformità alla normativa di settore delle opere di invarianza idraulica e idrologica, - dagli estremi della concessione allo scarico rilasciata, prima dell'inizio dei lavori, dall'autorità idraulica competente, se lo stesso avviene in corpo idrico superficiale, - dagli estremi del permesso di allacciamento di cui ai precedenti commi, nel caso di scarico in fognatura, - dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo di cui all'allegato D del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017, - al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo scarico nel ricettore deve essere attrezzato con gli equipaggiamenti descritti alla lettera g) del comma 2 dell'art. 11, del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017, inseriti in un pozzetto di ispezione a disposizione per il controllo, nel quale deve essere ispezionabile l'equipaggiamento stesso e devono essere misurabili le dimensioni del condotto di allacciamento alla pubblica rete fognaria o del condotto di scarico nel ricettore; i controlli della conformità quantitativa dello scarico al progetto sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, se lo scarico è in pubblica fognatura, o dall'autorità idraulica competente, se lo scarico è in corpo idrico superficiale. Per interventi rientranti nell'attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: - occorre rispettare le presenti disposizioni e quelle del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 per quanto riguarda i limiti e le modalità di calcolo dei volumi, - prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il
--	---

		permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato. Per interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi: - nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017, con i contenuti stabiliti all'art. 10 dello stesso Regolamento; - prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento, nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato. Nel caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza idraulica o idrologica secondo quanto previsto dall'art. 16 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017: - alla domanda di permesso di costruire, alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata deve essere allegata la perizia giurata <i>pro veritate</i> motivata di impossibilità a realizzare le misure di invarianza idraulica, firmata dal progettista dell'intervento tenuto al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, unitamente al calcolo della monetizzazione secondo le modalità specificate all'art. 16 dello stesso Regolamento e alla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo di cui all'allegato D del Regolamento; - la Segnalazione Certificata presentata ai fini dell'agibilità deve essere corredata anche dalla ricevuta di pagamento al comune dell'importo aggiornato di cui all'art. 16 del Regolamento. Per ogni intervento di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale, il progettista delle opere di invarianza idraulica e idrologica, o il Direttore dei Lavori qualora incaricato, è tenuto a compilare il modulo di cui all'allegato D dello stesso Regolamento Regionale e a trasmetterlo mediante posta elettronica certificata al competente ufficio della Regione Lombardia: Il modulo di cui all'allegato D è firmato digitalmente e deve essere compilato a lavori conclusi coerentemente con le eventuali varianti in corso d'opera.
--	--	---

Art. 33. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale		
1	Principio	S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza, con il fine di contenere il peso economico e ambientale derivante dall'esecuzione di interventi di radicale ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione.
2	Rinvio	Dato atto che il principio di <i>flessibilità progettuale</i> non trova riscontri normativi prescrittivi nell'ordinamento di legge, il Comune, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, potrà definire con apposito regolamento i requisiti e i parametri prestazionali finalizzati al progressivo raggiungimento di esiti virtuosi in termini di "<i>flessibilità progettuale</i>". Fino all'approvazione del Regolamento di cui al precedente capoverso, per il solo fine di acquisire elementi di giudizio utili per la futura redazione del regolamento medesimo e senza conseguenze applicative dirette, i progetti

		relativi ad opere di completa ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o a nuove costruzioni, nel quadro della relazione descrittiva delle opere, dovranno riferire circa i principi di flessibilità assunti in fase di progettazione.
--	--	--

Art. 34. Incentivi finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia		
1	Rinvio	Il Comune, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, si riserva di definire mediante atto deliberativo del Consiglio Comunale relativo alla quantificazione e applicazione degli Oneri di Urbanizzazione, la disciplina per la concessione di incentivi – nella forma di aliquote di riduzione degli oneri di urbanizzazione unitari applicati in via generale – correlati alla sostenibilità energetica degli edifici, alla qualità ambientale e all’ecocompatibilità delle costruzioni.

Art. 35. Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon		
1	Riferimenti	Per la progettazione di interventi per la prevenzione e mitigazione dall’esposizione al gas radon atti a contenere le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, si applicano le “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” approvate con Decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 12678 del 21 dicembre 2011 e s.m.i.. Le misure delle concentrazioni di gas radon presenti negli edifici destinati a permanenza di persone sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di radioprotezione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2020 n.20 e norme tecniche correlate.
2	Disposizioni	Tutte le opere di nuova costruzione, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti la demolizione con ricostruzione, la ristrutturazione integrale di edifici, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria e i mutamenti di destinazione d’uso con opere che coinvolgano le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno, qualora i medesimi siano da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone, sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire la riduzione dell’esposizione al radon nonché il rispetto dei livelli di riferimento normati. Nei nuovi edifici deve essere garantita anche l’uniforme ed efficace ventilazione dei locali situati al piano cantina o del vespaio aerato. Altresì, deve essere adottata almeno una soluzione costruttiva finalizzata al contenimento dell’accumulo di radon all’interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, deve essere prevista la possibilità di installare sistemi di rimozione, qualora si rendessero necessari, successivamente alla realizzazione dei lavori. La tipologia e la complessità delle soluzioni da adottare tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulla probabilità di concentrazioni di radon indoor nel territorio considerato, pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia. Nei casi di cui al presente comma è fatto obbligo di predisporre l’<i>“attestazione dell’avvenuta realizzazione di almeno una misura tecnica correttiva per la mitigazione o il contenimento dell’accumulo di gas radon all’interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, dell’avvenuta predisposizione di un’ulteriore misura tecnica correttiva per la rimozione di tale gas”</i> di cui al comma 3 dell’art. 3 della L.R. 10 marzo 2017, n. 7 e s.m.i.. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso senza opere di locali da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone con pavimentazione o parete a contatto anche parziale con il terreno, è fatto obbligo di effettuare misure delle concentrazioni di radon, i risultati delle quali sono da allegare alla richiesta del titolo abilitativo, fermo restando l’obbligo di predisporre l’attestazione di cui al

		capoverso precedente. Qualora non fossero rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, per le specifiche destinazioni d'uso, devono essere effettuati interventi coerentemente con quanto indicato dal presente comma per gli interventi di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione, di ristrutturazione integrale di edifici. La verifica di efficacia degli interventi realizzati è effettuata al termine dei lavori mediante misure delle concentrazioni di radon in aria. La conformità delle opere alle <i>"Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor"</i> è asseverata all'atto di presentazione della S.C.I.A. per l'agibilità.
--	--	---

Art. 36. Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale		
1	Disposizioni generali	Le norme di cui al presente articolo concernono le nuove costruzioni e qualsiasi intervento, comunque qualificato ai sensi del comma 1 dell'art. 3 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. che determinano l'alterazione delle caratteristiche e delle dotazioni di cui ai successivi commi. Per le unità immobiliari preesistenti, in assenza di modifiche rilevanti secondo i disposti dei successivi commi, è ammesso il mantenimento della condizione di fatto senza obbligo di verifica dei requisiti di cui ai successivi commi I requisiti di cui ai successivi commi, ancorché riferiti in particolare agli spazi di abitazione – ad eccezione delle prescrizioni in merito alla dotazione minima dei servizi igienici – si applicano, salvo specifiche regolamentazioni, anche a uffici, negozi, studi professionali, attività artigianali di servizio e a qualunque altra funzione che determina la presenza continuativa di persone. Per le attività produttive-industriali i requisiti di cui ai successivi commi si applicano esclusivamente nei casi espressamente previsti dal regolamento Locale d'Igiene.² Le norme di cui al presente articolo si applicano in luogo dei disposti del Regolamento d'Igiene relative alle medesime tematiche, restando applicabile ogni altro disposto del medesimo regolamento.
2	Altezza interna dei locali	L'altezza media ponderale dei locali principali quali camere da letto, soggiorno, cucine, sale da pranzo, non deve essere inferiore a m 2,70 e l'altezza utile minima, in qualsiasi punto del locale, non deve essere inferiore a m 2,10. L'altezza media ponderale dei locali accessori – tali secondo quanto stabilito dalle Definizioni Tecniche Uniformi di cui all'art. 1 – non deve essere inferiore a m 2,40 e l'altezza utile minima non deve essere inferiore a m 2.10. L'altezza media ponderale minima dei locali di servizio, corridoi, disimpegni, ripostigli, cantine, lavanderie e similari non deve essere inferiore a m 2,10. Gli eventuali spazi senza permanenza continuativa di persone con altezza utile minima inferiore a m 2,10 devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi, al fine dell'utilizzo quali ripostigli e vani tecnici. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni speciali di Legge in materia di recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della Parte II, Titoli IV, Capo I della L.R. 12/05 e s.m.i.. Relativamente al recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, nonché per i vani e locali esistenti a piano terreno, si applicano i disposti di cui alla L.R. 10 marzo 2017 n° 7, pertanto l'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40, precisato che tale altezza di m 2,40 si riferisce a locali ad uso accessorio, restando ferma l'altezza minima di m 2,70 per i locali ad uso principale secondo i limiti inderogabili di cui al D.M. 5

² Modifica per effetto della controdeduzione all'osservazione prot. 6518

		luglio 1975 (nel rispetto delle sentenza Corte Costituzionale 124/2021 e della sentenza TAR Lombardia 00878/2022). Per quanto attiene i locali esistenti, i requisiti di altezza di cui ai precedenti capoversi devono essere verificati nei casi di variazione delle quote altimetriche di pavimento e soffitto (o controsoffitto), tali verifiche non sono dovute nei casi in cui la variazione delle quote altimetriche di pavimento e soffitto (o controsoffitto) risulta inferiore a cm 5 rispetto alle quote preesistenti, dato atto che variazioni di tale entità sono ascrivibili a mere esigenze di adeguamento tecnico. Il computo dell'altezza media ponderale di ciascun locale è definito quale rapporto tra il volume e la superficie di pavimento. Possono essere esclusi dal calcolo le porzioni di superficie – e il relativo volume – interessate da ribassamenti del soffitto derivanti dalla presenza di elementi strutturali e impiantistici, a condizione che tali porzioni di superficie non eccedano il 30% della superficie del locale; le porzioni di superficie ribassata eccedenti il limite percentuale indicato devono essere computate al fine della determinazione dell'altezza media ponderale.
3	Conformazione e superfici minima utile degli alloggi e delle altre unità immobiliari	Le unità immobiliari ad uso residenziale possono avere pianta definita, ovverosia suddivisa in locali, oppure pianta libera, cioè senza delimitazioni fisse, fermo restando che gli spazi destinati al sonno non devono costituire luogo di passaggio per l'accesso agli altri locali o spazi. Tutti i locali costituenti la dotazione minima secondo i disposti di cui al presente articolo devono essere raggiungibili mediante passaggi coperti e chiusi, fatta eccezione per i soli bagni al servizio di unità immobiliari con destinazione d'uso diversa dalla residenza o al servizio di unità immobiliari ad uso abitativo per le quali tale conformazione risulta preesistente. Le unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, indipendentemente dal numero degli utenti ammissibili, non possono avere una superficie utile inferiore a 28 mq.
4	Superficie minima utile degli ambienti	Fermi i disposti di cui all'art. 3.4.5 del regolamento locale d'Igiene, la superficie minima utile dei locali di abitazione non deve risultare inferiore ai seguenti valori: - camere ad un posto letto: 9,00 mq; - camere a due posti letto: 14,00 mq (alla formazione della superficie della camera da letto non può contribuire la superficie dell'eventuale cabina armadio); - soggiorno: 14,00 mq; - soggiorno con spazio di cottura: 17,00 mq; - cucina: 8,00 mq; - locale studio: 8,00 mq; Ciascun alloggio deve essere dotato di uno o più locali bagno di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari (lavandino, wc, bidet, vasca o doccia). Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura. Gli immobili con destinazione d'uso diversa dalla residenza di cui all'art. 3.4.2 del Regolamento Locale d'Igiene (negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari) devono essere dotati di almeno un locale bagno dotato di wc e lavandino secondo quanto disposto dall'art. 3.4.70 del Regolamento Locale d'Igiene medesimo.
5	Cucine, spazi di cottura, locali bagno e servizi igienici	Le cucine e gli spazi di cottura, devono avere le seguenti caratteristiche minime: - pavimenti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; - cappa aspirante, sopra l'apparecchio di cottura, atta ad assicurare la captazione e l'allontanamento esterno di vapori, odori e fumi;

		esclusivamente nei casi di edifici esistenti e di interventi edilizi entro i limiti della manutenzione straordinaria, nel caso in cui le cucine o gli spazi di cottura fossero dotati di piani di cottura privi di combustione, è ammessa l'installazione di cappe filtranti non collegate a canne di esalazione; - parete di ubicazione del lavello e del punto di cottura in materiale lavabile e resistente per una altezza minima di cm 60 misurata dalla quota del piano di cottura o del lavello. I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche minime: - pavimenti sui quali sono installati gli apparecchi sanitari, e rivestimenti delle pareti sino a un'altezza di 120 cm costituiti da materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; - il locale bagno deve essere sempre separato con pareti a tutt'altezza da qualsiasi altro locale; non è ammessa l'apertura diretta del bagno verso locali destinati a cucina o soggiorno dotato di spazio di cottura.
6	Qualità dell'aria	Per le unità immobiliari aventi superficie utile superiore a mq 40 deve essere garantito il riscontro d'aria effettivo, attraverso aperture su affacci differenti, possibilmente contrapposti, su spazi liberi, corti, cortili o patii, o anche mediante aperture in copertura. In alternativa al riscontro d'aria naturale è ammessa l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata, la cui Dichiarazione di Conformità deve essere allegata a corredo della Scia per l'agibilità, unitamente a specifica relazione di calcolo per il dimensionamento dell'impianto. Per i locali aventi destinazione d'uso diversa dalla residenza, in sostituzione dell'aerazione naturale è ammessa l'aerazione attivata, con sistemi permanenti di ventilazione con ricambio d'aria dall'esterno in conformità alla normativa tecnica di riferimento. E' ammessa l'aerazione di tipo indiretto, senza l'impiego di dispositivi di attivazione, solo nei seguenti casi: - locali non destinati alla permanenza di persone (quali ad esempio: ripostigli, cantine, sottotetti); - spazi di disimpegno e circolazione orizzontale e verticale all'interno delle singole unità immobiliari (quali ad esempio corridoi e scale interne) fisicamente e funzionalmente delimitati su ogni lato. I corridoi comuni delle cantine devono essere aerati, preferibilmente garantendo il riscontro d'aria, mediante apertura con sezione libera minima di mq 0,40, garantendo altresì l'aerazione indiretta di ogni singola cantina o altro locale mediante apertura con sezione libera di almeno mq 0,05, anche ricavata nella porta di accesso. Le parti apribili dei serramenti occorrenti per l'aerazione naturale degli ambienti, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, fissi e mobili, non possono avere superficie inferiore a 1/8 della superficie utile dei locali a cui si riferiscono. Il rapporto di cui al presente capoverso è ridotto a 1/12 per i soli locali destinati ad attività produttive.³ Sono escluse dal calcolo delle superfici aeranti le porte di accesso alle unità immobiliari ad eccezione dei casi in cui tali porte siano prospettanti direttamente all'esterno. Per i serramenti apribili situati su solai di copertura, orizzontali o inclinati, nonché per i serramenti su pareti il cui davanzale risulta a quota superiore a m 1,50, il comando manuale o automatizzato che le attiva deve essere posto in posizione facilmente raggiungibile anche da soggetti in posizione seduta. Per i serramenti apribili a vasistas o ribalta, è ammessa la computazione per intero della superficie dell'anta apribile al lordo dei telai fissi e mobile a condizione che l'inclinazione dell'anta aperta risulti maggiore di 30°; in caso

³ Modifica per effetto della controdeduzione all'osservazione prot. 6518

7	Requisiti illuminotecnici	contrario la superficie aerante corrisponde alla superficie effettivamente aperta, superiore e laterale. L'illuminazione diurna dei locali con permanenza continuativa di persone deve essere naturale e diretta. I serramenti computabili al fine della verifica della superficie illuminante devono prospettare su spazi liberi, compresi corti, cortili e patii così come definiti dal presente Regolamento. L'illuminazione naturale diretta non è obbligatoria per i seguenti ambienti: - pubblici esercizi, locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, - locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e locali per spettacolo (cinema, teatri e simili), - locali non destinati alla permanenza di persone, - spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all'interno delle singole unità immobiliari, fisicamente e funzionalmente delimitati su ogni lato, - servizi igienici con aerazione attivata nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, - altri spazi per i quali tale condizione risulta ammessa dal Regolamento d'Igiene. L'illuminazione naturale diretta deve essere ottenuta, di norma, mediante aperture lungo il perimetro del locale. L'illuminazione naturale diretta deve essere garantita mediante superfici finestate verticali aventi superficie non inferiore a 1/8 della superficie utile del locale di riferimento. La superficie finestrata corrisponde convenzionalmente alla superficie della luce architettonica, al netto dell'eventuale porzione di apertura compresa tra la quota di pavimento e l'altezza di cm 60. Il rapporto di cui al presente capoverso è ridotto a 1/10 se derivante da superfici illuminati orizzontali (lucernai o similari) per i soli locali destinati ad attività produttive.⁴ Per gli ambienti aventi destinazione d'uso residenziale, nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali, la profondità frontale del locale rispetto alla superficie illuminante non deve essere superiore a 2,5 volte l'altezza misurata da terra del punto più elevato della superficie finestrata. Per profondità maggiori che comunque non devono essere superiori a 3,5 volte tale altezza, il rapporto illuminante deve essere incrementato, in proporzione lineare, fino al 30% del rapporto di 1/8. Nel caso in cui l'apertura finestrata risulti superiormente coperta da qualsiasi sporgenza esterna (aggetti, vele, balconi, coperture, tettoie o porticati) avente profondità maggiore di cm 150, la superficie della porzione del serramento compresa tra la quota della sporgenza e la linea posta a distanza dalla sporgenza pari alla profondità della medesima, deve essere computata con riduzione del 25%. Nel caso di edifici esistenti soggetti a vincolo di tutela o a disposizioni del Piano di Governo del Territorio che impediscono la modifica dei fronti, è ammessa la deroga alle norme di cui al presente articolo, ferma restando la conservazione quantomeno dei rapporti illuminanti preesistenti, a condizione che sia dimostrata la qualità dell'illuminamento del locale mediante specifico studio illuminotecnico. E' ammessa l'illuminazione naturale mediante aperture zenitali, orizzontali o inclinate. Ai fini delle verifiche dei rapporti illuminanti, le superfici zenitali, orizzontali o inclinate, possono essere computate in ragione del 70% della superficie effettiva. La riduzione al 70% non si applica nel caso di aperture finalizzate all'illuminazione di locali con destinazione d'uso produttiva.⁵
---	---------------------------	---

⁴ Modifica per effetto della controdeduzione all'osservazione prot. 6518

⁵ Modifica per effetto della controdeduzione all'osservazione prot. 6518

		Le norme di cui al precedente comma si riferiscono alla condizione di rispetto della distanza minima tra pareti finestrate dettata dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Nel caso di distanze inferiori preesistenti, il rapporto illuminante relativo a locali prospettanti su tali pareti deve essere incrementato in misura inversamente proporzionale alla riduzione della distanza tra pareti finestrate rispetto a quanto stabilito dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, trovando applicazione la seguente formula: $RI = RI_{ord} \times 10/D_{inf}$ dove RI: rapporto illuminante da applicare nei casi di distanza inferiore a m 10,00 RI_{ord}: rapporto illuminante stabilito dalla norma in via ordinaria D_{inf}: distanza effettiva inferiore alla distanza minima di m 10,00
8	Aerazione, canne, cortili, cavedi e similari	Le unità immobiliari devono essere dotate di almeno un bagno con aerazione naturale garantita da una finestra avente superficie non inferiore a mq 0,50 e comunque non inferiore a 1/10 della superficie utile del bagno nel caso in cui quest'ultima risulti maggiore di mq 5,00, affacciata all'esterno su spazi liberi, corti, cortili, patii e cavedi. Qualora non sia tecnicamente possibile quanto indicato al capoverso precedente, è ammessa la dotazione di locali bagni ciechi con impianto di aerazione attivata tale da garantire un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua oppure in alternativa di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata a comando automatico; in quest'ultimo caso l'impianto automatico deve essere temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente e deve essere collegato a canna di esalazione correttamente dimensionata avente il punto di immissione in atmosfera a quota maggiore del colmo del tetto. L'aerazione naturale e il riscontro d'aria possono essere conseguiti mediante l'apertura di finestre su spazi liberi o su corti, cortili e patii aventi le caratteristiche specificate dal successivo capoverso. Per i soli bagni e locali di servizio l'aerazione naturale è ammessa attraverso l'apertura di finestre su cavedi; l'apertura di finestre per tali finalità è altresì ammessa su logge e balconi della medesima proprietà.⁶ Si definiscono corti, cortili o patii gli spazi scoperti interni al corpo di fabbrica, delimitati per non più di 3/4 del loro perimetro da costruzioni di altezza superiore a 3 metri, con una superficie netta pari ad almeno un quinto della somma delle superfici delle pareti che li delimitano, il cui lato avente dimensione minima deve essere maggiore di m 4,00. Si definiscono cavedi gli spazi scoperti interni al corpo di fabbrica esistenti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine. I cavedi si estendono fino alla copertura dell'edificio e devono presentare aperture, in alto e in basso, finalizzate a garantire la corretta circolazione dell'aria mediante tiraggio naturale. In rapporto all'altezza i cavedi devono essere così dimensionati: - altezza fino a m 8: lato minimo m 2,50, superficie minima mq 6,00, - altezza fino a m 12: lato minimo m 3,00, superficie minima mq 9,00, - altezza fino a m 18: lato minimo m 3,50, superficie minima mq 12,00, - altezza oltre m 18: lato minimo m 4,00, superficie minima mq 16,00, dato atto che la superficie minima deve essere libera da proiezioni in pianta di parti aggettanti.

⁶ Modifica per effetto della controdeduzione all'osservazione prot. 6507

		Non è ammessa la realizzazione di nuovi cavedi. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, è consentito il mantenimento dei cavedi esistenti o la modifica degli stessi, tuttavia garantendo almeno il mantenimento delle condizioni di funzionalità preesistenti. Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere dotata almeno di una canna di esalazione dei vapori di cottura dei cibi, funzionalmente autonoma rispetto ad analoghi impianti al servizio di altre unità immobiliari, avente il punto di immissione in atmosfera a quota maggiore del colmo del tetto. Le cucine al servizio di pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande devono essere dotate di canne di esalazione ad d'uso esclusivo, dimensionate correttamente rispetto alle cappe di estrazione, aventi il punto di immissione in atmosfera a quota maggiore del colmo del tetto. Nel caso d'impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda a combustione al servizio di singole unità immobiliari, gli apparecchi di produzione del calore devono essere dotati di canne fumarie ovvero di scarico diretto all'esterno ove consentito dalle norme vigenti. Le canne fumarie devono avere il punto di immissione in atmosfera a quota maggiore del colmo del tetto nel rispetto delle norme di distanza vigenti e comunque in posizione tale da assicurare un'idonea evacuazione senza disturbo olfattivo a carico di terzi.
9	Locali nei piani seminterrati e sotterranei	I locali seminterrati costituiscono spazi agibili e possono essere destinati agli usi di seguito specificati, nel caso in cui possiedano i requisiti di cui alla L.R. 7/2017. Fatte salve le normative vigenti per le specifiche destinazioni d'uso, i locali seminterrati agibili possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali magazzini di vendita, uffici, mense, cucine per attività ricettive, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, servizi igienici e similari. L'uso dei locali seminterrati agibili per attività lavorative è subordinata a specifico atto autorizzativo di competenza dell'autorità sanitaria. Ad esclusione di eventuali limitazioni poste dal Piano di Governo del Territorio, i locali seminterrati esistenti possono essere adibiti anche a residenza ai sensi della L.R. 10 marzo 2017 n.7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti". I locali seminterrati o sotterranei privi dei requisiti per essere destinati a locali con permanenza continuativa di persone, tuttavia dotati di vespaio aerato ed aventi i requisiti di altezza, illuminazione e aerazione stabiliti in via generale dai precedenti commi del presente articolo, possono essere utilizzati per lavanderie (intese al servizio di una o più unità immobiliari, con esclusione di attività di lavanderia esercitate a scopi commerciali) e spogliatoi. I locali seminterrati e sotterranei ad uso condominiale devono essere accessibili esclusivamente da spazi comuni; locali seminterrati e sotterranei ad uso esclusivo possono essere accessibili direttamente dagli spazi ad uso principale a cui afferiscono a condizione che siano separate da questi ultimi mediante partizioni, fisse o apribili, aventi idonee caratteristiche di trasmittanza tali da garantire le condizioni minime di legge.
10	Locali nei sottotetti	I locali sottotetto ad uso condominiale devono essere accessibili esclusivamente da spazi comuni; locali sottotetto ad uso esclusivo possono essere accessibili direttamente dagli spazi ad uso principale a cui afferiscono a condizione che siano separati da questi ultimi mediante partizioni, fisse o apribili, aventi idonee caratteristiche di trasmittanza tali da garantire le condizioni minime di legge. Per le nuove costruzioni e per gli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, l'altezza media ponderale dei locali sottotetto non destinati a permanenza di persone non deve essere maggiore di m 1,50, con altezza massima al colmo non superiore a m 2,50.

11	Scale	Le dimensioni delle scale di uso comune (larghezza, dislivelli, numero di gradini etc.) sono disciplinate dalla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche e di prevenzione incendi. In ogni caso deve essere garantita e dimostrata la corretta fruibilità nel caso di trasporto di soccorso delle persone su barelle, lettighe e similari. All'interno delle singole unità immobiliari è consentita la realizzazione di scale senza specifiche prescrizioni dimensionali a condizione che sia comunque garantita la fruizione in condizioni di sicurezza. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno mediante finestre di superficie non inferiore a mq 0,80 al servizio di ciascun piano servito. In alternativa è ammessa la realizzazione di aperture zenitali dotate di comando azionabile dalla quota di pavimento del piano più elevato aventi superficie non inferiore a mq 0,30 per ciascun piano servito.
12	Soppalchi	Ai sensi dell'art. 65ter della L.r. 12/2005 e s.m.i.. la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio è ammessa, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni del PGT vigente, alle seguenti condizioni: a) rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti; b) altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,40 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 50 per cento del vano su cui si interviene; oppure, altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,10 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 30 per cento del vano su cui si interviene. La realizzazione di soppalchi di cui al presente comma comporta: a) la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia calcolati sulla superficie lorda di soppalco resa agibile; b) il pagamento di un contributo commisurato al costo di costruzione, calcolato sulla superficie resa agibile, secondo le tariffe vigenti.

Art. 37. Dispositivi di aggancio orizzontale flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")		
1	Riferimenti	Per I fini di cui al presente articolo si applica il Decreto Regionale n. 119 del 14 gennaio 2009, "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto" per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.
2	Richiami	Ciascun edificio deve essere progettato e realizzato nel rispetto delle disposizioni vigenti, richiamate dal precedente comma 1, in modo che le successive azioni di verifica e manutenzione possano avvenire in condizioni di sicurezza. L'accesso alla copertura deve essere garantito da una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime: - aperture verticali: larghezza $\geq$ m 0,70; altezza $\geq$ m 1,20; in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili sono ammesse dimensioni diverse, tuttavia tali da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali, - aperture orizzontali o inclinate: superficie $\geq$ mq 0,50 e lato minimo $\geq$ m 0,70; se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq$ m 0,80, - aperture orizzontali di accesso al sottotetto aventi una superficie $\geq$ mq 0.50.

3	Obblighi	L'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta e il sistema di connessione dell'anta deve essere tale da impedirne il distacco accidentale; l'anta deve essere provvista di un meccanismo tale da evitare l'investimento del soggetto che la apre. L'accesso ai luoghi a quota elevata deve in ogni caso avvenire in condizioni di sicurezza nel rispetto delle norme vigenti in materia. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti tali da consentire l'accesso sulla copertura preferibilmente da parti comuni o tramite scale, ballatoi, locali tecnici ecc. di altra proprietà da disciplinare mediante costituzione di servitù di passo.⁷ La presente disposizione non surroga l'obbligo di allestire idonee opere provvisoriale (es. ponteggi o simili), per ogni attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di edifici esistenti, qualora non esistesse la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio e non siano previsti manufatti fissi esterni (scale), deve essere prevista quantomeno: l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili, ecc.), il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura di idonei sistemi di ancoraggio. L'ottemperanza del progetto alle prescrizioni dei commi precedenti deve risultare da apposita documentazione (elaborate grafici, schede tecniche e certificazioni) a corredo del titolo edilizio abilitativo. Nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve informare l'appaltatore circa i dispositivi di sicurezza indicati ai commi precedenti esistenti nel fabbricato. Tale informativa deve risultare da comunicazione con data certa trasmessa dal committente all'appaltatore.
---	----------	--

Art. 38. Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa		
1	Rinvio	Le prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta delle scommesse sono contenute nel comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8, "Norme per la prevenzione e il gioco d'azzardo patologico" e nella D.G.R. n. X/1274 del 24 gennaio 2014, "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito".

⁷ Modifica per effetto della controdeduzione all'osservazione prot. 5992

Capo II

Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 39. Strade		
1	Strade pubbliche o di uso pubblico	Le strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico (formalmente costituito o conclamato) devono garantire le migliori condizioni per la percorrenza pedonale e l'accessibilità utilizzando materiali e modalità costruttive, nel rispetto del contesto urbano, che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sotto-servizi impiantistici. Le superfici delle strade devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni, sia mediante reti di drenaggio interrate, sia mediante lo scolo laterale su suolo permeabile, accertando, in questo caso, la sussistenza delle necessarie condizioni di permeabilità dei suoli. Le strade fuori dal centro abitato devono, laddove compatibile con la funzionalità e sicurezza dell'infrastruttura, limitare l'uso di sistemi di protezione laterale (paracarro, guard rail) ai soli tratti necessitanti di tali soluzioni per effetto di prescrizioni normative o per oggettive esigenze di sicurezza, allo scopo di limitare le interferenze con la percezione paesistica degli spazi aperti. Le rotatorie stradali con diametro interno superiore a m 5,00 possono prevedere la sistemazione dell'isola centrale con vegetazione compatibile con la funzionalità dell'infrastruttura. E' consentita l'installazione di elementi di arredo urbano, ornamentali o artistici al centro della rotatoria, purché non interferiscano con la sicurezza della circolazione stradale.
2	Strade private	Le strade private devono: - essere dotate di cartelli che ne specificano la natura privata; - essere dotate di sistemi di raccolta e scarico delle acque meteoriche conformi alla normativa vigente in materia e aventi caratteristiche analoghe a quanto stabilito per le strade pubbliche o di uso pubblico. La manutenzione di ogni elemento o impianto afferente alla strada, nonché il mantenimento delle necessarie condizioni di esercizio (ad esempio lo sgombero della neve e la pulizia) è a carico della proprietà, salvo quanto disposto da specifiche convenzioni. In ogni caso le strade private devono avere caratteristiche tali da garantire il transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. Le strade private al servizio di insediamenti residenziali devono avere larghezza minima di m 4,00 nel caso di un unico senso di marcia e di m 5,50 nel caso di doppio senso di marcia, entrambi calcolati escludendo marciapiedi rialzati e comprendendo le banchine transitabili. Le strade private al servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di m 4,50 nel caso di un unico senso di marcia e di m 6,50 nel caso di doppio senso di marcia, entrambi calcolati escludendo marciapiedi rialzati e comprendendo le banchine transitabili. Percorsi di dimensioni inferiori ai minimi sopra indicati sono considerati e disciplinati quali passi carrai. In caso di strade a fondo cieco, deve essere previsto uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia dei veicoli, anche compreso all'interno di proprietà private delimitate. Le strade private prive di cancelli o sbarre sono aperte al pubblico passaggio, pertanto devono essere dotate altresì di: - impianto di illuminazione; - marciapiede di larghezza non inferiore a m 1,50 o banchina transitabile di larghezza non inferiore a m 0,90;

		- segnaletica orizzontale e verticale conforme al Codice della Strada. In assenza dei suddetti requisiti, le strade private devono essere precluse al pubblico accesso mediante chiusura con cancelli o sbarre posizionate ad idonea distanza dalla pubblica via dalla quale si diramano, tale da consentire la sosta di un autoveicolo senza ingombro della pubblica sede stradale. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle nuove costruzioni. Nel caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma o sedime su fondi serviti da strada private, lo Sportello Unico dell’Edilizia ha facoltà di richiedere l’adeguamento delle caratteristiche delle strade private ai disposti del presente comma, per quanto reso possibile dalle condizioni preesistenti.
--	--	--

Art. 40. Portici		
1	Disposizioni generali	I portici, destinati a pubblico passaggio devono avere larghezza non inferiore a m 1,80 e altezza non inferiore a m 2,70 misurata all'intradosso del solaio di copertura. In caso di integrazioni di porticati esistenti è ammesso il mantenimento delle dimensioni esistenti. I portici devono essere realizzati in conformità alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, garantendo altresì le condizioni di sicurezza nonché idonea aerazione/ventilazione e illuminazione. Le pavimentazioni devono essere eseguite con materiale resistente e antisdrucciolevole, con classificazione almeno R11, riportata nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le norme tecniche di riferimento. I portici, ancorchè di uso pubblico e salvo diverse disposizioni di convenzione, permangono nella proprietà privata, alla quale compete la manutenzione, restando in capo alla proprietà private ogni obbligo di mantenimento del portico in condizioni di sicurezza d’uso.
1bis	Specifiche	In ragione delle effettive condizioni morfologiche nel rapporto tra portici e marciapiedi esistenti, nonché in ragione delle condizioni della viabilità su cui fronteggiano, è data facoltà allo Sportello Unico dell’Edilizia di stabilire diverse misure geometriche e conformazione dei portici, comunque coerenti con i principi sottesi dal precedente comma 1, sentito anche il parere della Polizia Locale.⁸

Art. 41. Piste ciclabili		
1	Rimando	Ai fini della realizzazione di piste ciclabili si applicano i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché delle norme tecniche in materia, integrati da quanto disposto dai successive commi.
2	Altre disposizioni	Le piste ciclabili devono essere dotate, ove possibile lungo il loro tracciato, di spazi di sosta esterni alla corsia di marcia opportunamente attrezzati (ad esempio con rastrelliere, fontanelle, panchine, etc.).
3	Depositi biciclette	Negli edifici con destinazione d’uso commerciale, industriale o artigianale è obbligatoria l’installazione di portabiciclette e/o depositi all’interno dell’area pertinenziale dell’attività, tali da garantire una dotazione di posti pari ad almeno il 25%⁹ dei posti auto privati necessari per Legge.

⁸ Comma aggiunto per effetto della controdeduzione all’osservazione prot. 6507

⁹ Comma aggiunto per effetto della controdeduzione all’osservazione prot. 6518

		Negli edifici con destinazione d'uso residenziale, di nuova costruzione o derivanti da ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma o sedime, è fatto obbligo di realizzare aree all'aperto o locali comuni alla quota delle aree all'aperto destinate al ricovero di biciclette, di dimensione sufficiente per garantire una dotazione di due posti bicicletta ogni 70 mq di Superficie Lorda.
--	--	---

Art. 42. Aree per parcheggio		
1	Parcheggi pubblici	La progettazione dei parcheggi pubblici a raso in forma organizzata, anche derivanti dagli obblighi conseguenti a convenzioni urbanistiche in genere, deve essere finalizzata preferibilmente ad ottenere spazi con diversi livelli di flessibilità sia funzionale che temporale, utilizzabili anche per funzioni diverse dal solo parchemento dei veicoli, quali ad esempio lo svolgimento di attività mercatali, manifestazioni, attività sportive e per allestimenti occasionali, eccezionali e/o di emergenza. Nell'ottica di un ottimale inserimento paesaggistico e ambientale, i colori, i e materiali, le finitura delle superfici dei corselli di manovra devono essere differenziati dai corrispondenti elementi caratterizzanti gli stalli di sosta. Le pavimentazioni degli spazi destinati a parcheggio devono essere realizzate con materiali che massimizzino l'albedo, preferibilmente con finiture specifiche c.d. "di tipo freddo" (es. autobloccanti o inserti in pietra aventi tonalità cromatica chiara) o altri materiali di idonea qualità. Lo Sportello Unico dell'Edilizia approva i materiali di pavimentazione a seguito di sottomissione di idonee campionature e schede tecniche dalle quali si possa evincere il parametro di albedo e la rispondenza alle prescrizioni tecniche e buone pratiche adottate per la riduzione delle c.d. "isole di calore". I sistemi di smaltimento delle acque meteoriche devono essere conformi a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia, in particolare per quanto attiene ai sistemi di desoleazione. Le acque meteoriche, trattate nel rispetto delle norme vigenti devono essere disperse nel sottosuolo, oppure raccolte in serbatoi, filtrate e riutilizzate per irrigazione, oppure recapitate in corpi idrici superficiali. I parcheggi pubblici, fatte salve specifiche valutazioni dello Sportello Unico dell'Edilizia, devono essere dotati di alberature di essenze autoctone o ambientate nella misura minima di un esemplare ogni 5 stalli. La selezione delle essenze arboree deve garantire: - capacità di ombreggiamento nel periodo estivo, - bassa manutenzione, - resistenza al microclima, - assenza di tossicità, - assenza di resine o frutti cadenti, - sviluppo dell'apparato radicale non superficiale.
2	Parcheggi privati	I parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari si distinguono in - parcheggi privati non gravati da vincolo pertinenziale, - parcheggi privati gravati da vincolo pertinenziale. I parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari non sono gravati da vincolo pertinenziale nei seguenti casi: - se realizzati antecedentemente al 1° settembre 1967; - per le quantità realizzate in forza dell'art. 41 sexies della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i. nell'ambito della costruzione, successivamente al 16 dicembre 2005. I parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari sono gravati da vincolo pertinenziale nei seguenti casi:

	- per le quantità realizzate in forza dell'art. 41 sexies della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i. nell'ambito della costruzione, antecedentemente al 16 dicembre 2005. Per le nuove costruzioni e le costruzioni derivanti da ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma o sedime devono essere realizzati appositi spazi per parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari nella misura prevista dal Piano di Governo del Territorio. Per le nuove costruzioni e le costruzioni derivanti da ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma o sedime, anche con demolizione e ricostruzione, i posti auto possono essere ricavati all'interno della sagoma della costruzione, entro terra o fuori terra, in ogni caso costituendo un organismo edilizio ed architettonico aventi caratteri unitari e omogenei, seppur costituito da corpi di fabbrica anche distinti e non adiacenti.¹⁰ Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è ammessa l'edificazione di box ed autorimesse esterne e indipendenti dalla sagoma dell'edificio, nei casi di conclamata impossibilità di realizzazione all'interno della sagoma e del sedime esistenti o interrati. In ogni caso, ferme restando le disposizioni di tutela del paesaggio disposte dal piano di Governo del Territorio o da specifici provvedimenti di tutela disposti dagli organi competenti, è ammessa la realizzazione di posti auto scoperti all'interno delle aree di proprietà.¹¹ I parcheggi preesistenti, legittimi per effetto di titoli abilitativi rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio, possono essere computati ai fini dell'assolvimento delle dotazioni prescritte dalla legge e dal Piano di Governo del Territorio anche nel caso in cui presentino caratteristiche dimensionali non conformi rispetto a quanto stabilito dal Piano di Governo del Territorio.¹² La compravendita di posti auto pertinenziali è limitata e regolata dalla Legge, a cui si rinvia.¹³
--	---

Art. 43. Piazze e aree pedonalizzate

1	Obiettivi	Ai fini del presente Regolamento si intendono piazze e aree pedonalizzate gli spazi che si caratterizzano per usi collettivi vari, nei quali è limitato o regolato l'accesso agli autoveicoli e sono favorite le interazioni sociali, culturali ed economiche spontanee tra i cittadini. Ai fini della realizzazione o riqualificazione degli spazi pubblici corrispondenti alle finalità di cui al precedente capoverso, compatibilmente con la dimensione, le specificità e la dislocazione dei luoghi a ciò destinati, devono essere conseguiti i seguenti obiettivi: - flessibilità d'uso, onde favorire lo svolgimento di attività varie e non preordinate, - accessibilità universale, - attrattività e caratterizzazione identitaria degli spazi, - integrazione con i caratteri del paesaggio urbano, - ridotta manutenzione degli elementi di arredo, infrastrutturali e di finitura in genere, - sicurezza dei cittadini, garantendo a tal fine l'accesso di automezzi per vigilanza e soccorso.
---	-----------	--

¹⁰ Modifica per effetto della controdeduzione all'osservazione prot. 6518

¹¹ Modifica per effetto della controdeduzione all'osservazione prot. 6518

¹² Modifica per effetto della controdeduzione all'osservazione prot. 6030

¹³ Modifica per effetto della controdeduzione all'osservazione prot. 6026

Art. 44. Passaggi pedonali e marciapiedi		
1	Generalità	Nel centro abitato, così come definito dalla Legge, tutte le strade pubbliche di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite, almeno su un lato, di marciapiede e/o passaggi pedonali realizzati conformi al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonchè alle norme di Legge in materia di superamento delle barriere architettoniche. La pavimentazione dei marciapiedi e/o passaggi pedonali deve essere realizzata con l’impiego di materiali antisdrucchiolevoli, classificabili R13 secondo la normativa tecnica di riferimento. La larghezza minima dei marciapiedi o dei passaggi pedonali protetti deve essere di m 2,00, fatta salva la possibilità di misure inferiori nel caso di strade esistenti, ferme restando le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per i cui fini, in caso di misure inferiori ai minimi, devono essere previsti idonei spazi di manovra per carrozzine posizionati ad intervalli non superiori a m 10,00. In caso di modifica dei marciapiedi rese necessarie dall’apertura di passi carrai, lo Sportello Unico dell’Edilizia prescrive all’intestatario del titolo abilitativo le disposizioni necessarie per l’esecuzione delle opere. Nel caso di passaggi pedonali protetti, le caratteristiche degli stessi devono essere tali da rendere perfettamente riconoscibile e distinguibile il passaggio rispetto alla carreggiata ad uso veicolare, di norma mediante differente pavimentazione, lieve dislivello (inferiore a cm 2) tra il passaggio pedonale e la carreggiata, impiego di cordoli a raso. I passaggi pedonali protetti devono essere dotati di elementi di protezione e dissuasione della sosta abusiva di veicoli laddove tali accorgimenti sono ritenuti necessari dallo Sportello Unico dell’Edilizia.
2	Manutenzione, manomissione, occupazione	I proprietari devono sostenere le spese di sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà nel caso di manomissione degli stessi per lavori edilizi eseguiti all’interno delle singole proprietà. E’ data facoltà ai cittadini di proporre allo Sportello Unico dell’Edilizia la posa di elementi di arredo urbano o vegetazionali, a propria cura e spese sia per l’installazione che per la manutenzioni, ferme restando le primarie esigenze di funzionalità e sicurezza. L’igiene, il decoro e la pulizia dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà, nonché l’eventuale sgombero neve, compete ai proprietari fronteggianti i marciapiedi.
3	Occupazione del suolo e del sottosuolo	Nel sottosuolo pubblico dei marciapiedi è ammessa la realizzazione di intercapedini finalizzate al conseguimento delle condizioni di salubrità dei locali interrati e di agibilità dei locali seminterrati, previa richiesta di autorizzazione/concessione allo Sportello Unico dell’Edilizia. Altresì è ammessa la formazione di intercapedini necessarie ai fini della prevenzione incendi per centrali termiche e, in caso di dimostrata impossibilità di provvedere altrimenti, la formazione di intercapedini e cavidotti per la posa di impianti privati. In ogni caso la realizzazione di manufatti interrati determina la costituzione di una occupazione permanente del sottosuolo pubblico, con conseguente corresponsione del relativo canone. L’installazione di pensiline, tende parasole e di qualunque manufatto eccedente la sporgenza di cm 20 che determina proiezione sul suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione e alla corresponsione del canone per l’occupazione del suolo pubblico. Non è consentita l’installazione di armadi tecnologici, contatori, pali di corpi illuminanti, segnali stradali, segnali pubblicitari o altri elementi ingombranti

		sulla sede dei marciapiedi tali da ridurre puntualmente la larghezza a meno di m 0,90.
--	--	--

Art. 45. Passi carrai ed uscite per autorimesse		
1	Generalità	L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. Ove l'area di pertinenza della costruzione fronteggi più strade o spazi pubblici, l'accesso è autorizzabile esclusivamente da quello a minor traffico. La realizzazione di accessi carrai in numero superiore a uno è ammessa esclusivamente a fronte di dimostrata esigenza. Il canone conseguente all'apertura di passi carrai eccedenti il primo, con l'esclusione di quelli resi necessari da norme di prevenzione incendi, sarà assoggettato a canone maggiorato, secondo norme e regolamenti comunali in materia
3	Altre condizioni	L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. I passi carrabili verso il suolo pubblico devono essere attrezzati in modo da intercettare, raccogliere e convogliare l'acqua piovana sulla proprietà di riferimento, evitando quindi il percolamento sul suolo pubblico di acque provenienti da aree private.

Art. 46. Chioschi/dehors su suolo pubblico		
1	Disposizioni generali	Qualsiasi installazione permanente o temporanea che produca occupazione di suolo pubblico è ammessa a giudizio insindacabile della Giunta Comunale, ed ha sempre carattere precario, mediante autorizzazione soggetta a termine di scadenza. Il Comune ha facoltà di approvare specifico regolamento finalizzato alla maggiore puntualizzazione dei disposti di cui al presente articolo. L'installazione di chioschi, di edicole o altri manufatti simili e di strutture per il ristoro annesse ai locali di pubblico esercizio da collocarsi su suolo pubblico è altresì soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2	Modalità e condizioni	Per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi alla installazione di manufatti che determinano l'occupazione del suolo pubblico disciplinati dal presente articolo, il soggetto interessato provvede al deposito, mediante utilizzo dello sportello SUE, di una domanda corredata da elaborati grafici e fotografici che ne identifichino l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche, indicando il periodo di permanenza per il quale si richiede l'autorizzazione. I provvedimenti autorizzativi sono rinnovabili, tuttavia possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico. La revoca dei provvedimenti autorizzativi può avere carattere temporaneo, nel caso in cui si rendesse necessaria la rimozione ai fini dell'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico. Le spese di rimozione, ancorchè temporanea, sono sempre a carico del titolare dell'autorizzazione, escludendosi qualsiasi forma di rimborso o di concorso alle spese da parte del Comune. L'installazione è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale, il cui valore è commisurato ai costi di rimozione e di ripristino delle condizioni dello spazio pubblico antecedenti all'installazione, dato atto che in caso di rimozione forzata a cura del Comune resta impregiudicata la facoltà di procedere alla

3	Esclusioni	riscossione coatta nel caso in cui i costi di rimozione e ripristino dovessero eccedere l'importo della garanzia. Il soggetto autorizzato a collocare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e a rimettere in pristino l'area interessata nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, nonchè nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data dell'ordinanza comunale relativa a rimozione temporanea. In caso di mancata rimozione e remissione in pristino, il Comune provvede direttamente a spese dell'inadempiente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'insediamento provvisorio di impianti di breve durata quali quelli destinati ad attività di commercio ambulante, spettacoli itineranti, fiere, sagre, manifestazioni politiche, sportive e culturali. Si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e gli spazi mercatali – o atto normativo altrimenti denominato – qualora vigente, al quale si rinvia.
---	------------	---

Art. 47. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/ dehors posizionati su suolo pubblico e privato		
1	Disposizioni generali	Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire. L'occupazione delle sedi stradali è inoltre regolata dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. La concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico è rilasciata in forma precaria, ed è subordinata alla corresponsione di un canone per l'uso determinato dai competenti organi comunali e al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della rimessa in pristino alla cessazione della concessione. Il provvedimento di concessione dispone le prescrizioni da seguire per l'occupazione del suolo pubblico e stabilisce il termine di durata della concessione. Scaduto tale termine senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di provvedere al ripristino delle condizioni preesistenti. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del concessionario; tali spese, detratto l'importo della cauzione, devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di Legge, il Comune provvede alla riscossione coatta a termini di Legge.
2	Installazione di elementi di interesse pubblico su manufatti e proprietà private	Il Comune ha facoltà di applicare, o fare applicare, e mantenere sui fronti delle costruzioni pubbliche e private, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori ovvero tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali tra gli altri: - targhe della toponomastica urbana e numeri civici, piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento impianti interrati, - segnaletica stradale, cartelli indicatori relativi ai pubblici servizi, sostegni per gli impianti pubblici a rete, con particolare riferimento all'illuminazione pubblica, con targhe ed apparecchiature relative, orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc., lapidi e targhe commemorative. La manutenzione degli elementi sopra elencati e similari, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei soggetti installatori.

		L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti sopra elencati, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al presente comma devono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti devono essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. L'installazione degli elementi sopra elencati e simili non determina rimborsi o pagamenti di alcun genere a favore delle proprietà private su cui insistono.
--	--	---

Art. 48. Recinzioni		
1	Recinzioni in area urbana	Le recinzioni non devono ostacolare e pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. In ragione della specificità di ogni singolo sito, lo Sportello Unico dell'Edilizia ha facoltà di prescrivere opportune condizioni finalizzate a garantire la sicurezza e il decoro per la realizzazione di recinzioni anche in estensione dei disposti di cui al presente articolo. Le recinzioni tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate, ferme restando ulteriori disposizioni di seguito specificate: - con muro pieno, limitatamente alle sole aree storiche, così come identificate dal Piano di Governo del Territorio, - con muretto o cordolo con altezza non superiore a cm 60 sovrastato da reti o cancellate, - con reti e siepi, - con pali infissi al suolo e rete di protezione. E' sempre vietato l'impiego di: - filo spinato o altri materiali potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone, - lamiere o pannelli ciechi di qualunque materiale. In ogni caso, anche nel caso di recinzioni tra fondi privati, le recinzioni devono rispettare le seguenti altezze: - altezza inferiore a m 2,00 dalla quota del marciapiede, - altezza inferiore a m 2,15 dalla quota stradale in assenza di marciapiedi, - altezza inferiore a m 2,15 dalla quota più alta dei fondi separati dalla recinzione, Altresì le recinzioni devono rispettare le seguenti prescrizioni morfologiche: - presentare spazi liberi (ovverosia vuoti tra gli elementi fisici che costituiscono la recinzione, compreso lo zoccolo) che assicurino la visibilità trasversale per non meno dei 1/2 della superficie verticale della recinzione (tale disposizione non si applica nel caso in cui una delle destinazioni d'uso separate dalla recinzione è di tipo produttivo), - zoccolo pieno verso spazio pubblico con altezza massima di m 0,50 dal piano di marciapiede o, in assenza di questo, di m 0,65 dal piano stradale. Ferme restando le disposizioni relative all'altezza e le disposizioni morfologiche, è ammessa la realizzazione di recinzioni cieche tra fondi privati nel caso in cui almeno uno dei due fondi risulta destinato ad attività produttive, indipendentemente dalle destinazioni urbanistiche dettate dal Piano di Governo del Territorio. Salvo diverse disposizioni urbanistiche – Piano di Governo del Territorio e piani attuativi – le recinzioni devono essere allineate con quelle limitrofe già esistenti, omologando ad esse i caratteri edilizi e morfologici di riferimento.

		In corrispondenza di incroci, biforcazioni e curve di limitato raggio, le recinzioni devono avere distanze dal ciglio stradale tali da garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione: a tal fine compete allo Sportello Unico dell’Edilizia, con facoltà di acquisizione del parere della Polizia Locale, disporre specifiche prescrizioni in merito. La presenza di schermi a verde (siepi, cespugli, etc.), così come la messa a dimora di alberi ad alto fusto entro le proprietà private, non deve diminuire le condizioni di visibilità ai fini della circolazione stradale: nel caso in cui la presenza di impianti vegetazionali fosse tale, nel tempo, da generare limitazioni di visibilità, è data facoltà alla Polizia Locale di disporre specifiche prescrizioni e ordinanze volte al ripristino delle condizioni di ottimale visibilità. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà (apertura “a tirare” verso la proprietà privata). Per l’installazione di eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli o similari, nonché per l’alloggiamento di caselle postali, è ammessa la realizzazione di porzioni murarie lungo le recinzioni, di entità commisurata all’effettiva esigenza. In caso di terreno acclive, con pendenza superiore al 2% medio lungo l’intero lato della recinzione, questa può essere dotata di zoccolo con profilo gradonato.
2	Recinzioni esterne all’area urbana (aree agricole)	Nelle zone agricole sono ammesse recinzioni, aventi le medesime caratteristiche prescritte dal comma precedente, esclusivamente a protezione di costruzioni aventi destinazione d’uso non agricola e limitatamente alle sole aree di pertinenza. In tutti gli altri casi sono ammesse unicamente delimitazioni di proprietà – così come definite dalla Legge – aventi le seguenti caratteristiche: - delimitazione di proprietà con pali e reti metalliche, infisse al suolo e prive di manufatti edilizi emergenti, con altezza massima di m 2,00, - delimitazioni di proprietà costituite esclusivamente da elementi vegetazionali, - delimitazioni di proprietà costituite da staccionate in legno, prive comunque di parti completamente cieche, aventi altezza massima di m 1,60, - delimitazioni di proprietà costituite da pali in legno infissi e fili di ferro orizzontali. E’ sempre vietata la realizzazione di delimitazioni di proprietà mediante - grigliati metallici comunque conformati, - filo spinato o altri materiali potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone e degli animali, - lamiere o pannelli ciechi di qualunque materiale, - pannelli in calcestruzzo o muratura, comunque realizzata. Le delimitazioni di proprietà non devono in alcun modo ostacolare i movimenti degli animali di piccola taglia e il naturale deflusso delle acque superficiali. Gli accessi carrai devono uniformarsi alle prescrizioni dettate per gli analoghi accessi in area urbana.

Art. 49. Numerazione civica		
1	Generalità	I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti, a cura e spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'ingresso e/o del cancello, a destra per chi guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza di norma compresa tra m 1,50 e m 3,00. In mancanza di specifiche disposizioni della Giunta

2	Obblighi	Comunale mediante proprio atto deliberativo, la targa deve avere dimensione di cm 18 x cm 15. E' fatto obbligo per il proprietario di conservare il numero civico in perfette condizioni e di provvedere all'immediato ripristino in caso di sparizione o danneggiamento. In difetto di quanto sopra, il Comune, mediante la Polizia Locale, ingiunge al soggetto titolare l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi o di ripristino assegnando un termine congruo, decorso il quale provvede all'intervento necessario a spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione di sanzioni nei casi previsti.
---	----------	--

Art. 50. Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette		
1	Nuovi edifici e ristrutturazioni	In caso di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione è fatto obbligo di realizzare appositi spazi destinati in via esclusiva al deposito/parcheggio delle biciclette all'interno delle parti di uso comune dell'edificio, nella misura stabilita dal precedente art. 41.
2	Visitatori	In caso di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nelle aree comuni degli edifici deve essere consentito il deposito delle biciclette di visitatori non residenti o domiciliati. Il Comune ha facoltà di approvare specifico regolamento che, se vigente, integra i disposti di cui al presente comma.
3	Caratteristiche	Gli spazi di deposito per biciclette relativi ad edifici di nuova edificazione o derivanti da ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione devono essere accessibili dalla quota stradale o delle aree scoperte di pertinenza degli edifici senza alcun gradino o dislivello avente pendenza superiore a quanto prescritto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione per le piste ciclabili. Gli spazi di deposito biciclette devono essere dotati di rastrelliere fisse.

Capo III
Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Art. 51. Aree verdi		
1	Rinvio	Fino alla data di entrata in vigore si uno specifico Regolamento Comunale del verde – o atto normativo altrimenti denominato – si applicano i disposti di cui al successivo comma 2, ferme restando le norme del Piano di Governo del Territorio in materia di verde pubblico e privato e permeabilità dei suoli.
2	Disposizioni transitorie	L'esercizio della tutela del verde, sia esso pubblico che privato, è normato dall'Amministrazione Comunale, oltre che dal presente articolo, mediante apposito "Regolamento di polizia urbana" nonché da quanto previsto nel "Regolamento di polizia idraulica". La tutela del verde è finalizzata, tra l'altro, a: 1. conservare il verde esistente avente significato storico, paesaggistico, ecologico, d'uso; 2. conservare le risorse naturali: boschi, siepi, corsi d'acqua; 3. migliorare la qualità ambientale e i livelli di fruizione mediante un sistema del verde diffuso e continuo; 4. qualificare gli spazi a verde dal punto di vista paesaggistico ed ecologico; 5. qualificare e diversificare gli spazi a verde dal punto di vista delle possibilità d'uso;

		6. orientare la cura e la manutenzione del verde esistente al fine di garantirne la conservazione; 7. orientare e promuovere l'uso del verde nella sistemazione degli spazi aperti anche privati, quali giardini, parcheggi, cortili, affinché possano partecipare al generale processo di innalzamento della qualità urbana. Il taglio degli alberi è soggetto ad Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano nel caso in cui siano presenti vincoli ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. Le presenti disposizioni si applicano all'interno del territorio comunale esternamente ai boschi, così come individuati dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lecco e dal Piano di Indirizzo Forestale del Parco di Montevicchia e Valle del Curone, ed esternamente al Parco regionale di Montevicchia e Valle del Curone. Il taglio di piante, di qualsiasi dimensione, deve essere seguito dal reimpianto di un'essenza arborea appartenente a specie autoctone, da effettuare nelle adiacenze della pianta abbattuta. L'obbligo di reimpianto non sussiste quando sia dimostrata l'assenza di spazi rispondenti alle disposizioni del Codice Civile. Il taglio di piante arboree aventi diametro, misurato a 1,30 m dal piano di campagna, maggiore di 40 cm per motivazioni diverse dalla conduzione dei fondi agricoli è soggetto ad autorizzazione del Comune. La richiesta di autorizzazione, presentata sull'apposito modulo, deve essere accompagnata da fotografie della pianta e degli spazi in cui vegeta, deve presentare le motivazioni dell'intervento e le specie che si intende impiegare per il reimpianto. Dopo avere ottenuto l'autorizzazione, l'intervento può essere liberamente attuato, previa eventuale richiesta di occupazione suolo pubblico. In caso di pericolosità imminente, l'intervento di taglio può essere attuato sulla scorta di una relazione di un tecnico abilitato (dottore agronomo o forestale, agrotecnico, perito agrario) che confermi l'urgenza del taglio. Riguardo alle potature di alberi per motivazioni diverse dalla conduzione dei fondi agricoli, è fatto divieto di ricorrere alle pratiche della capitozzatura (taglio di raccorciamento del tronco dell'albero) e del pollarding (tecnica di potatura che prevede la rimozione dei rami superiori degli alberi).
--	--	--

Art. 52. Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale		
1	Identificazione	Per parchi e giardini di interesse storico documentale si intendono gli spazi verdi che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore, anche esclusivamente iconografico, per la collettività, indipendentemente dalla titolarità della proprietà, pubblica o privata.
2	Obblighi	È fatto obbligo di conservare i parchi e giardini di cui al precedente comma curando e mantenendo le formazioni vegetali, nonché i manufatti edilizi, architettonici, artistici che concorrono alla definizione del parco o giardino (quali ad esempio selciati, muri, statue, fontane, delimitazioni e similari).

Art. 53. Orti urbani		
1	Definizione	Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà del Comune o in uso ad esso, messo a disposizione dei cittadini residenti, per la sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso amatoriale. Gli orti urbani sono di norma costituiti da: - superfici coltivabili, - elementi di servizio (strutture per il ricovero degli attrezzi e per la raccolta dei rifiuti vegetali, servizi igienici e spogliatoi, strutture per la socializzazione e la didattica, cartelli informativi),

		- elementi di protezione/delimitazione (arbusti e cespugli, recinzioni e cancellate, ecc.), - impianti di irrigazione, - percorsi di distribuzione interna, - aree di sosta con piazzole di carico/scarico. Si rinvia al <i>Regolamento d’assegnazione e gestione degli orti per il tempo libero e la socialità su terreni di proprietà del Comune di Osnago</i>.
2	Assegnazione e gestione	Il Comune incentiva la realizzazione di orti urbani, anche su suoli privati, in forza della rilevante funzione sociale e formativa, nonché per la funzione ecologica e per la valorizzazione di produzioni biologiche e a “filiera corta”. Le aree coltivabili parte degli orti urbani sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica. I criteri e la durata della concessione, gli impegni assunti dal concessionario, le modalità di gestione e manutenzione degli orti assegnati, sono definite mediante atto deliberativo della Giunta Comunale o mediante approvazione di specifico regolamento comunale.

Art. 54. Parchi e percorsi in territorio rurale		
1	Definizione	Corrispondono a superfici di norma estese, parte della rete ecologica comunale così come individuata negli elaborati di PGT, con presenza di aree attrezzate o attrezzabili per lo svolgimento di attività ludiche e/o sportive, nel contempo destinate alla coltivazione agricola, percorribili mediante percorsi interpoderali, anche idonei per la circolazione di biciclette. Di norma i percorsi di cui al precedente capoverso sono individuati negli elaborati del Piano di Governo del Territorio.
2	Caratteristiche	Gli interventi di nuova costruzione e riqualificazione dei percorsi esistenti, devono: - contribuire alla realizzazione della rete ecologica comunale, coerentemente con le prescrizioni del Piano di Governo del Territorio, - recuperare strade poderali, sentieri, sedimi abbandonati e/o in disuso; - definire itinerari continui e sicuri per la fruibilità da parte di ciclisti e pedoni, - curare il comfort dei tracciati, con particolare riguardo al soleggiamento, prevedendo se necessario e ove possibile, opportuni impianti vegetazionali, - prevedere e collocare in posizione idonea spazi attrezzati per la sosta, punti di informazione e, ove possibile, di ristoro e di riparazione delle biciclette. Tali spazi, di norma, devono essere caratterizzati dalla presenza di - colture agricole di diverse specie, - aree attrezzate per attività ludiche campestri, - percorsi di distribuzione interna, - strutture per attività di servizio, - aree di parcheggio.

Art. 55. Sentieri		
1	Promozione	Il Comune promuove la conservazione della rete dei sentieri nelle aree naturali, in particolare per la connessione tra l’area urbana e il territorio in stato di naturalità.
2	Disposizioni generali	Di norma è fatto obbligo di conservare e mantenere i sentieri esistenti, garantendone la fruibilità e il libero accesso e installando segnaletica orientativa e illustrativa dei percorsi esistenti.

		L'installazione di segnaletica orientativa e illustrativa può essere effettuata dal Comune anche su suoli di proprietà privata senza oneri o ricavi economici a carico dei privati proprietari.
--	--	---

Art. 56. Tutela del suolo e del sottosuolo		
1	Indagine Ambientale Preliminare	Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio, sono individuati quali siti da sottoporre a Indagine ambientale preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo: - le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti al deposito, al commercio e all'utilizzo di sostanze pericolose (incluse, ad esempio, le industrie insalubri, di cui all'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, i depositi e i distributori di carburanti), da convertire a differenti destinazioni d'uso oppure oggetto di completa riqualificazione, ancorché mantenendo la funzione produttiva, - le aree e gli immobili con destinazione d'uso produttiva, industriale o artigianale, da convertire a destinazioni d'uso residenziali, commerciali, terziarie direzionali, verde pubblico e altre funzioni di interesse generale, - tutte le aree oggetto di cessione al Comune. L'Indagine Ambientale Preliminare deve essere redatta a cura e spese del responsabile della contaminazione se già accertata o dell'avente titolo, restando impregiudicata per quest'ultimo ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione. L'esito dell'indagine deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio; la relazione illustrativa deve essere sottoscritta da un professionista abilitato che ne certifica la validità. L'Indagine Ambientale Preliminare non deve essere redatta nel caso in cui l'avente titolo può esibire il certificato di avvenuta bonifica o, in alternativa, il provvedimento di conclusione positiva del procedimento di bonifica o l'esito di una precedente indagine, allegando inoltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo intercorso dall'emissione degli atti elencati. L'avente titolo deve inviare i risultati dell'Indagine Ambientale Preliminare allo Sportello Unico per l'Edilizia e agli uffici competenti della Regione, della Provincia, Arpa e ATS in conformità ai disposti di Legge.
2	Avvio del procedimento	Nel caso in cui i risultati dell'Indagine Ambientale Preliminare dovessero evidenziare potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, ovvero sia il superamento dei parametri stabiliti dalla Legge, deve essere dato avvio al procedimento di bonifica o di messa in sicurezza nel rispetto delle modalità previste dalla Legge. Si veda a tal proposito l'art. 59.

Art. 57. Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano		
1	Rete Ecologica Comunale	All'interno della Rete Ecologica Comunale, così come definita dal Piano di Governo del Territorio, le connessioni ecologiche si propongono di conservare, migliorare e ripristinare gli ecosistemi mediante un approccio integrato di conservazione della biodiversità e del paesaggio. La Rete Ecologica Comunale si compone dei seguenti elementi principali: - corridoi dei principali corsi d'acqua, che assumono un ruolo primario dal punto di vista ecologico, con l'obiettivo di migliorare la capacità di auto depurazione e la valorizzazione naturalistica ed ecologica, - aree in prevalente stato di naturalità di grande valenza paesaggistica, - aree boscate rilevanti per la stabilità idrogeologica e l'autodepurazione dell'ambiente, - sistemi di elementi arborei e arbustivi, integrati con il sistema agrario e in relazione con le aree urbane.

2	Finalità	Qualsiasi uso o intervento trasformativo del territorio interessato dalla presenza di connessioni ecologiche deve essere orientato: - al rafforzamento o alla costituzione di ecosistemi con finalità di miglioramento dell’inserimento paesaggistico di nuove infrastrutture e di nuovi insediamenti, - alla gestione ed alla conservazione dell’agricoltura in quanto soggetto primario per la tutela del territorio, prediligendo le colture specializzate e le colture biologiche, - alla riqualificazione di aree degradate con il fine di recuperare le condizioni di naturalità dei siti.
---	----------	--

Art. 58. Connessione alla rete verde comunale		
1	Connessioni alla rete ecologica	Le connessioni alla rete verde, corrispondente alla rete ecologica comunale, svolgono la funzione di elementi lineari, preposti a garantire la penetrazione dei valori ecologici e ambientali all’interno delle aree urbane. Dette aree sono caratterizzate dalla presenza di significative aree inedificate, anche pertinenziali dei sistemi insediativi, equipaggiate a verde e in condizioni di sostanziale continuità con il territorio naturale. Concorrono alla funzione di connessione anche le aree tampone, prevalentemente collocate ai margini del tessuto urbanizzato, in continuità con i sistemi agricoli.
2	Finalità	Qualsiasi uso o intervento trasformativo del territorio interessato dalla presenza di connessioni ecologiche deve essere orientato: alla conservazione delle condizioni di continuità delle aree verdi, ancorché di proprietà di soggetti diversi, all’equipaggiamento arboreo e arbustivo affinché tali aree possano meglio svolgere la funzione di sistemi di penetrazione dei valori ecosistemici nelle aree urbane, alla minimizzazione dei processi di impermeabilizzazione e copertura dei suoli in presenza di significative condizioni di continuità, fermi restando i diritti edificatori regolati dal Piano di Governo del Territorio.

Art. 59. Bonifiche e qualità dei suoli		
1	Procedimenti	Qualora i risultati dell’Indagine Ambientale Preliminare evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa di riferimento (superamento dei limiti tabellari di cui all’Allegato 5 Titolo V parte IV D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) è tenuto a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, così come individuate dalla Legge Regionale 10 ottobre 2023, n. 3 per l’avvio del procedimento di bonifica o di messa in sicurezza.
2	Sospensioni e inizio dei lavori	L’avvio del procedimento di bonifica o di messa in sicurezza determina la sospensione dei termini di Legge del procedimento per il rilascio del titolo edilizio o per l’approvazione dei Piani Attuativi, sino al provvedimento di autorizzazione dell’intervento di bonifica o alla conclusione del procedimento di messa in sicurezza. L’inizio dei lavori è comunque condizionato alla conclusione del procedimento di bonifica o messa in sicurezza e al rilascio delle relative certificazioni e documentazioni, fatti salvi i procedimenti autorizzativi per l’esecuzione di opere propedeutiche all’esecuzione delle bonifiche quali, tra gli altri, le demolizioni, le opere di messa in sicurezza, gli scavi.

		Sulla base di quanto previsto dalla D.g.r. n. IX/3509 del 23 maggio 2012, qualora il progetto di bonifica preveda la suddivisione in specifici lotti catastalmente identificati, anche con differimenti temporali, le opere edilizie possono essere avviate sulle porzioni di terreno che non devono essere assoggettate a bonifica, anche in contemporanea alle opere di bonifica che devono essere realizzate su altre specifiche porzioni.
3	Serbatoi interrati	In caso di presenza di serbatoi interrati dismessi o da dismettere di qualsiasi tipologia, gli stessi devono essere asportati in via preliminare all'atto dell'Indagine Ambientale Preliminare, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica di rimozione da attestare mediante dichiarazione a firma di professionista abilitato, previa bonifica o messa in sicurezza permanente. Delle attività effettuate deve essere fornita allo Sportello Unico dell'Edilizia specifica relazione tecnica corredata dalle necessarie certificazioni e documentazioni. L'omissione della rimozione di serbatoi interrati resasi evidente in fase di accertamento dello Sportello Unico dell'Edilizia nel corso di verifiche interinali dei lavori, determina la segnalazione ai competenti organi giudiziari e di polizia a termini di Legge.
4	Principio di precauzione generale	Prima di procedere ad opere di demolizione anche di parti di fabbricati, impianti o ad altri interventi edilizi su strutture, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 l'avente titolo ha l'obbligo di Legge di accertare, sotto propria responsabilità l'assenza di materiali che possano determinare, nella effettuazione dei lavori, potenziali rischi per la salute dei lavoratori, della popolazione e di inquinamento dell'ambiente, quali tra gli altri amianto e fibre minerali.

Capo IV
Infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 60. Approvvigionamento idrico		
1	Autorizzazioni	Il Servizio Idrico Integrato, mediante società di gestione, assicura e governa l’approvvigionamento idrico per usi civili e agricoli in base alle norme vigenti. Il rilascio dei titoli abilitativi, o gli atti equipollenti comunque denominati, per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia tale da determinare l’incremento del carico antropico e/o in ogni caso nuovi allacciamenti o la modifica degli allacciamenti esistenti, sono subordinati alla presentazione di domanda di acquisizione del nullaosta all’allacciamento alla rete acquedottistica rilasciato dal gestore. Nei casi di cui al precedente comma, la documentazione a corredo della domanda è definita dal gestore; in ogni caso per tutte le opere che richiedono o determinano nuovi allacciamenti e la modifica degli allacciamenti esistenti la domanda deve essere documentata mediante progetto della rete interna alla proprietà e analisi dettagliata dell’area di intervento con identificazione degli impianti a rete esistenti o dei quali si presume l’esistenza ritenuti idonei per il soddisfacimento delle esigenze, nonché la verifica di congruità e funzionalità degli scarichi nei pubblici ricettori in relazione all’aumento delle quantità di immissione.
2	Rilievi e verifiche	La verifica dell’esistenza di sottoservizi potenzialmente interferenti con le opere di allacciamento deve essere effettuata in via preliminare dal soggetto interessato e accertata – per quanto noto – dal Comune con il concorso degli enti gestori dei sottoservizi stessi.

Art. 61. Depurazione e smaltimento delle acque		
1	Classificazione dei reflui	Ferme restando le norme vigenti, si richiama la seguente classificazione delle acque reflue: - acque meteoriche, ovverosia scarichi provenienti da eventi meteorici (c.d. acque bianche), - acque reflue domestiche e assimilabili, così come definite dall’articolo 101 comma 7 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, - acque reflue industriali, ovverosia provenienti da insediamenti o installazioni in cui si svolgono attività produttive o commerciali con caratteristiche diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche, - acque provenienti da autorimesse e parcheggi, ovverosia le acque meteoriche raccolte mediante caditoie, canalette, pozzetti di raccolta ecc., da parcheggi, autorimesse e relative aree di manovra.
2	Progettazione e caratteristiche tecniche	Si rinvia all’art. 29 comma 1 della L.r. 12/2005 e s.m.i.. Il progetto delle reti interne di smaltimento dei reflui costituisce allegato obbligatorio dei progetti di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento, recupero abitativo dei sottotetti e dei seminterrati, mutamenti di destinazione d’uso, nonché di ogni altro intervento comunque qualificato che determina la modifica o il rifacimento delle reti interne alla proprietà; tale progetto deve essere redatto da professionista abilitato nel rispetto di ogni norma di settore applicabili comprese tra queste le regole tecniche di buona pratica. Le reti di smaltimento delle acque reflue devono essere separate e distinte per ciascuna tipologia di refluo, così come identificate dal precedente comma 1. Le acque provenienti da autorimesse devono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche, previo trattamento di disoleazione.

		La rete di smaltimento delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi può confluire nelle reti con altra funzione, secondo le disposizioni emanate dal gestore e comunque a valle della strumentazione atta alla depurazione dei reflui. Immediatamente a monte della confluenza deve essere posizionato un pozzetto d'ispezione, agevolmente accessibile, per il prelievo di campioni. Qualora le acque meteoriche possano essere potenzialmente contaminate da sostanze inquinanti correlate all'attività svolta nell'insediamento, è fatto obbligo di provvedere alla separazione delle acque di prima pioggia, recapitando queste ultime nella rete delle acque reflue industriali. Nelle zone servite da unico condotto di pubblica fognatura, è ammessa l'unificazione delle diverse reti di smaltimento dei reflui a monte del recapito finale (sifone, braga), garantendo la possibilità d'ispezione e prelievo di campioni provenienti dalle singole reti. Gli scarichi in fognatura delle acque reflue industriali e, nei casi disciplinati dal R.R. n. 4 del 24 marzo 2006, delle acque di prima pioggia e di lavaggio, sono soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale.
3	Immissione in suolo, sottosuolo e corpi idrici	È vietato lo scarico in fognatura di acque prelevate dalla falda, ancorché restituite allo scarico finale senza modificazioni chimiche, utilizzate con funzione di scambio termico. È ammesso, compatibilmente con le caratteristiche e lo stato dei condotti, lo scarico a tempo determinato in fognatura di acque di falda esclusivamente nel caso di interventi di bonifica del suolo o ai fini dello spurgo e del collaudo di impianti geotermici che utilizzano le acque di falda per scambio termico, previa autorizzazione da parte del Gestore del Servizio Idrico. Sono ammesse le immissioni di reflui nella rete fognaria in assenza di autorizzazione del Gestore del Servizio Idrico nei soli casi di interventi di emergenza dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Lo scarico di acque reflue, domestiche ed industriali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché nei corpi idrici superficiali, è soggetto ad autorizzazione dell'Ente competente. Lo scarico in corso d'acqua superficiale è soggetto ad ulteriore nulla osta di polizia idraulica, di competenza della Regione per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e di competenza del Comune per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore.
4	Immissione in fognatura e aree non servite da pubblica fognatura	Lo scarico di acque meteoriche in fognatura è soggetto alle disposizioni del R.R. n. 6 del 29 marzo 2019 e delle norme – regolamentari e urbanistiche – di competenza del Comune in attuazione del regolamento medesimo. Nelle zone non servite da pubblica fognatura, i reflui prodotti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, come definiti dalle leggi vigenti, possono essere recapitati: - sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, - in corso d'acqua superficiale, - esclusivamente nel rispetto dei limiti di Legge e delle norme dettate in forza dell'articolo 100, comma 3, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152. In carenza della pubblica fognatura sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzioni ordinaria, manutenzioni straordinaria, restauro e risanamento conservative, così come definiti dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i..
5	Disposizioni tecniche	Tutti gli scarichi in fognatura, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo, devono essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi – nel caso di recapito sia in corso d'acqua, sia nel suolo – devono, in particolare, essere conformi ai limiti di

		accettabilità fissati dalla Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.. Le condutture delle reti di scarico, tutti i pozzetti, le eventuali vasche di trattamento, nonché i pezzi di assemblaggio e di giunzione devono essere costruiti in materiale resistente e impermeabile. La rete di fognatura deve risultare quindi a perfetta tenuta. Le vasche interrate adibite al trattamento delle acque di scarico e/o allo stoccaggio di reflui provenienti da attività produttive, devono essere dotate di un'intercapedine ispezionabile per accertare eventuali dispersioni di reflui nel sottosuolo. I proprietari hanno l'obbligo di garantire il buono stato di manutenzione della rete per mezzo di controlli periodici, restando a carico degli stessi le eventuali responsabilità per danni derivanti da difetti di manutenzione.
--	--	--

Art. 62. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati		
1	Dotazione	Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio devono essere previsti locali o spazi all'aperto coperti per il deposito dei rifiuti tali da garantire le necessarie condizioni igieniche e il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante.
2	Caratteristiche	I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e assimilabili devono essere conferiti in modo differenziato, secondo le disposizioni specifiche del Comune o del soggetto esercente il servizio di raccolta e smaltimento, in locali o spazi all'aperto coperti aventi le seguenti caratteristiche, ferme restando le caratteristiche stabilite dall'art. 3.4.57 e dall'art. 3.4.58 del Regolamento Locale d'Igiene vigente: - facile accessibilità in assenza di barriere architettoniche, - possibilità di spostamento dei contenitori su ruote senza ostacoli e dislivelli che, se esistenti, devono essere superabili mediante impianti meccanici (elevatori, piattaforme elevatrici), - superficie minima di mq 4,00, e comunque non inferiore allo 0,75% della Superficie Lorda complessiva dell'edificio, - altezza del locale o della copertura dell'area scoperta dedicate non inferiore a m 2,40, - pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale resistente agli urti, liscio, impermeabile e facilmente lavabile, - esalatore con relativo torrino collocato a una distanza di almeno m 10,00 dall'apertura del più vicino locale abitabile se il locale risulta all'interno di corpo di fabbrica separato dall'edificio principale, attivato mediante riscontro d'aria realizzato in posizione contrapposta al condotto, realizzata ad altezza prossima alla quota di pavimento, - esalatore con relativo torrino prolungantesi oltre la quota di gronda del tetto, nel caso se il locale risulta collocato all'interno del corpo di fabbrica principale, attivato mediante riscontro d'aria realizzato in posizione contrapposta al condotto, realizzata ad altezza prossima alla quota di pavimento, - presa d'acqua con relativa lancia, - scarichi sifonati dell'acqua di lavaggio collegati alla rete delle acque nere, - pavimentazione impermeabile munita di pozzetto sifonato collegato alla rete delle acque nere, nonché di presa d'acqua per aree aperte scoperte per la raccolta dei rifiuti con recinzione/mascheratura, protezione dai raggi solari, - posizionamento delle aree aperte coperte destinate alla raccolta dei rifiuti a distanza non inferiore a m 10,00 da pareti finestrate di locali destinati alla permanenza di persone.

		In ogni caso le dimensioni dovranno essere coerenti con una produzione stimata di 1,5 litri di rifiuti solidi urbani pro-capite ipotizzata ed in relazione alle dimensioni dei contenitori. L'integrità del contenitore deve essere garantita sia nel locale deposito che durante il trasporto da questo ai punti di prelievo, conformemente alle disposizioni vigenti. In ogni caso tutti i locali atti a contenere i rifiuti solidi urbani devono rispettare quando indicato al Titolo III, Capitolo IV del Regolamento di Igiene vigente.
--	--	--

Art. 63. Distribuzione dell'energia elettrica		
1	Condizione	Il rilascio del titolo edilizio abilitativo o atti equipollenti per nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie estese all'intero edificio con modifica della sagoma o del sedime è subordinato all'acquisizione parere favorevole di erogabilità del servizio, anche con prescrizioni relative all'adeguamento/estensione degli impianti pubblici a rete a cura e spese del soggetto interessato, espresso dall'ente gestore della rete. L'acquisizione di tale parere potrà avvenire - mediante Conferenza di Servizi, per i casi di Permesso di Costruire, - a cura del richiedente, per i casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Art. 64. Distribuzione del gas		
1	Condizione	Il rilascio del titolo edilizio abilitativo o atti equipollenti per nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie estese all'intero edificio con modifica della sagoma o del sedime è subordinato all'acquisizione parere favorevole di erogabilità del servizio, anche con prescrizioni relative all'adeguamento/estensione degli impianti pubblici a rete a cura e spese del soggetto interessato, espresso dall'ente gestore della rete. L'acquisizione di tale parere potrà avvenire - mediante Conferenza di Servizi, per i casi di Permesso di Costruire, - a cura del richiedente, per i casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Art. 65. Ricarica dei veicoli elettrici		
1	Dotazione minima	Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 16 dicembre 2016 n. 257, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato, per gli edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con destinazione d'uso diversa dalla residenza con superficie utile superiore a mq 500,00, nonché per gli edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con destinazione d'uso residenziale dotate di almeno 10 unità abitative, alla predisposizione all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee per permettere la connessione di una vettura per almeno il 20% degli spazi a parcheggio coperto o scoperto (stallo) e per almeno il 20% dei box per auto, pertinenziali o non pertinenziali.

Art. 66. Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento		
1	Rinvio	La produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalle disposizioni di Legge, dai disposti di cui al successivo art. 88 del presente Regolamento, e dai disposti del Piano di Governo del Territorio. Il Comune ha facoltà di approvare specifico regolamento che, se vigente, integra i disposti di cui al presente articolo.

Art. 67. Telecomunicazioni		
1	Rinvio	Per quanto riguarda la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo delle infrastrutture di telecomunicazione, si applica la normativa regionale in

		materia, ad oggi disciplinata dalla L.R. 11 maggio 2001, n. 11 <i>“Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”</i> e dal R.R. n. 6 del 19 novembre 2001 <i>“Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 14, all’art. 6 comma 4, all’art. 7, comma 12 e all’art. 10, comma 9, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11”</i>. Si rinvia al <i>Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telefonia mobile e tecnologie assimilabili</i>.
2	Disposizioni urbanistiche e paesaggistiche	Trovano altresì applicazione le disposizioni del Piano di Governo del Territorio aventi la finalità del conseguimento della compatibilità con i caratteri del paesaggio.

Art. 68. Rete di illuminazione pubblica		
1	Rinvio	Gli impianti di illuminazione pubblica di nuova realizzazione per opere di urbanizzazione devono essere realizzati in osservanza e nel rispetto della normativa di riferimento (L.R. 27 marzo 2000, n.17 e smi L.R. 38/2004 - L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 – norme EN 13201 – norme UNI 11248) e in linea a quanto dettato dalle specifiche tecniche contenute nel Piano di Illuminazione pubblica se approvato.
2	Linee aeree	Per gli impianti di illuminazione pubblica alimentati da linea elettrica aerea, i proprietari frontisti hanno l’obbligo di consentire l’installazione di detti impianti sulle facciate, stante il prevalente interesse pubblico.

Art. 69. Illuminazione esterna negli spazi privati		
1	Disposizioni generali	Gli impianti di illuminazione esterna degli spazi privati devono essere progettati e realizzati secondo criteri di riduzione dell’inquinamento luminoso e di contenimento dei consumi energetici, in conformità alle disposizioni normative di riferimento (L.R. 5 ottobre 2015, n. 31, <i>“Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso”</i>). La progettazione deve perseguire i seguenti primari obiettivi: ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di impianto, ottenere un risparmio energetico, migliorando l'efficienza globale degli impianti mediante l'uso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi del controllo del flusso luminoso finalizzati ad un migliore rendimento, contenere l'inquinamento luminoso atmosferico e stradale e l'invasività della luce.
2	Divieto	È vietata l’installazione di sistemi di illuminazione aventi emissione diretta verso l’alto, inteso ciò quale fascio compreso tra 45° e 135° sull’orizzonte, fatta salva l’installazione di apparecchi per l’illuminazione architettonica delle facciate con emissione verso l’alto nel caso in cui tale emissione risulti contenuta per effetto della presenza di elementi architettonici (architrave e cappelli di aperture, gronde, cornicioni e sporti architettonici in genere).

Capo V
Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 70. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi		
1	Obblighi per il decoro e la conservazione	I proprietari e gli utilizzatori di costruzioni di qualsiasi genere a qualsivoglia titolo di legge hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di abitabilità, di decoro, d'idoneità igienica e di sicurezza ambientale assicurando tutti i necessari interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria, posto che la responsabilità civile e penale in caso di danni a terzi prodotti da beni di proprietà private permane in carico ai proprietari e agli utilizzatori a qualsivoglia titolo di legge del bene. I proprietari e gli utilizzatori a qualsivoglia titolo di legge hanno l'obbligo di conservare e valorizzare i manufatti aventi valore storico-artistico e pregio, nonché interesse ambientale o testimoniale. Si citano tra gli altri i seguenti manufatti, in ogni caso soggetti ai disposti del presente comma: - fontane, - esedre, - lapidi, - bassorilievi, - edicole e immagini sacre, - antiche targhe, - antiche insegne di esercizi commerciali e similari, - antiche segnaletiche civiche e stradali, - affreschi, - fregi, stemmi, greche, stucchi e simili.
2	Obbligo di manutenzione	I proprietari e gli utilizzatori a qualsivoglia titolo di legge hanno l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino degli edifici resi necessari dai naturali processi di degrado, con particolare riferimento agli intonaci e alle tinteggiature degli edifici. I proprietari e gli utilizzatori a qualsivoglia titolo di legge di aree inedificate e non utilizzate hanno l'obbligo di eseguire interventi di manutenzione periodica assicurando il decoro urbano, in particolare mediante sfalcio dell'erba, rimozione della vegetazione infestante, disinfestazione e derattizzazione, ferme restando le disposizioni di Legge in materia ambientale con particolare riferimento a rifiuti, materiali pericolosi in genere, rischi di inquinamento in genere.
3	Obbligo di decoro degli spazi pubblici prospicienti	I proprietari e gli utilizzatori a qualsivoglia titolo di legge hanno l'obbligo di garantire l'igiene, il decoro e la pulizia dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà, con particolare riguardo a quanto previsto dall'44.
4	Impianti e installazioni in genere	Relativamente all'installazione di impianti in genere sugli edifici e nelle aree private, i proprietari e gli utilizzatori a qualsivoglia titolo di legge hanno l'obbligo di osservare i seguenti principi: - installare gli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive terrestri e satellitari nelle posizioni meno visibili dagli spazi pubblici e dal territorio in stato di naturalità, ferma restando la funzionalità tecnica delle apparecchiature, - installare pannelli solari e fotovoltaici nelle posizioni meno visibili dagli spazi pubblici e dal territorio in stato di naturalità, ferma restando la funzionalità tecnica delle apparecchiature ed il rispetto delle prestazioni necessarie per Legge.

5	Mancata osservanza	Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, in particolare nei casi di rischio per la pubblica incolumità o l'igiene pubblica, determina l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di provvedimenti contingibili e urgenti in materia edilizia e sanitaria, potendo il Sindaco far eseguire, in ogni momento, ispezioni dalla Polizia Locale, dal personale tecnico e sanitario del Comune, ATS o di ARPA.
6	Principi	I principi di cui al presente articolo si applicano anche al patrimonio pubblico, fermi restando i disposti in materia di programmazione delle opere pubbliche e ogni disposizione in materia finanziaria.

Art. 71. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio		
1	Obblighi	Qualsiasi intervento sulle facciate prospicienti i fronti stradali o gli spazi pubblici deve essere esteso all'intera facciata visibile, compresi i serramenti, dallo spazio pubblico o dal territorio naturale, fatti salvi i casi di interventi aventi carattere di urgenza che, per comprovate motivazioni, non possono essere estesi oltre l'area di minimo intervento.
2	Divieti	Fatta eccezione per gli impianti di illuminazione pubblica e per le telecamere necessarie per la sicurezza pubblica e privata, è vietata l'installazione a vista sulle facciate visibili dallo spazio pubblico e dal territorio naturale di apparecchiature quali - impianti tecnologici in genere, - unità esterne per la climatizzazione, - antenne paraboliche, e similari.
3	Tinteggiature ed elementi decorativi	I prospetti architettonicamente unitari devono essere tinteggiati in modo omogeneo, indipendentemente dal frazionamento delle proprietà immobiliari. Tale obbligo sussiste anche nel caso di interventi di tinteggiatura eseguiti in tempi differenziati, facendo fede in tal caso la tinta determinata dal primo intervento eseguito in ordine di tempo. Gli elementi edilizi e architettonici in pietra o decorative in genere (quali ad esempio portali, balconi, scale, etc.) presenti negli edifici devono essere conservati nello stato originario.

Art. 72. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali		
1	Aggetti in genere	L'aggetto nello spazio pubblico di balconi, gronde, pensiline, davanzali, modanature, infissi, insegne (nelle modalità e nei limiti di cui all'art. 80) e similari non è consentito ad altezza inferiore a m. 5,00 su aree aperte al traffico veicolare e m 3,50 su aree pedonali. Gli aggetti eccedenti la profondità di 1,50 m determinano occupazione del suolo pubblico e sono assoggettati alla corresponsione della conseguente tassa o canone. È vietata la realizzazione di balconi e aggetti in genere lungo le vie e gli spazi pubblici aventi larghezza inferiore a m 8,00. Le tende solari sporgenti su spazio pubblico sono ammesse esclusivamente su aree pedonali e su marciapiedi, entro il limite massimo di m 2,00, fermo restando il divieto di prospettare su spazi destinati o interessati da traffico veicolare.
2	Parapetti e similari	I parapetti, le balaustre, le ringhiere i davanzali e ogni altro elemento edilizio o architettonico avente il fine di proteggere dalla caduta nel vuoto, devono avere

3	Zoccolature	un'altezza non inferiore a m 1,10 e devono garantire la non attraversabilità di una sfera di cm 10 di diametro. Per le costruzioni poste in fregio a vie e spazi pubblici, le zoccolature non possono occupare parti del suolo pubblico, eccezion fatta per quanto disposto dal successivo comma.
4	Cappotti termici e simili	È ammessa l'occupazione del suolo pubblico conseguente alla realizzazione di cappotti termici su facciate esterne a confine con suolo pubblico per uno spessore massimo di cm. 15, esclusivamente ai fini del conseguimento delle prestazioni degli edifici in materia di consumi energetici nel rispetto dei parametri di Legge, ferma restando la corresponsione della tassa o canone per l'occupazione del suolo pubblico. Nel corso dell'istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo, lo Sportello Unico dell'Edilizia con il concorso della Polizia Locale valuta gli effetti di restringimento della carreggiata stradale e/o degli spazi di percorrenza pedonale o ciclabile, anche in riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. I manufatti realizzati in forza del presente comma non devono in alcun modo pregiudicare la funzionalità, l'ispezionabilità e la manutenzione dei servizi tecnologici eventualmente esistenti sulle facciate e nel suolo e sottosuolo pubblico adiacente.

Art. 73. Allineamenti		
1	Prerogativa	Fermi restando i regimi normativi in materia di distanze dettati dal Piano di Governo del Territorio, dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti, lo Sportello Unico dell'Edilizia, anche su indicazioni della Commissione per il Paesaggio qualora competente e della Polizia Locale, in sede di istruttoria dei titoli abilitativi o in sede di assegnazione dei punti fissi secondo i disposti di cui al precedente art. 23, ha facoltà di impartire disposizioni correttive in materia di distanze finalizzate all'ottenimento di migliori allineamenti con manufatti preesistenti, temperando i seguenti aspetti: - caratteri del paesaggio urbano di riferimento, - caratteri del fronte già edificato, - esistenza di visuali o vedute significative, - sicurezza dei cittadini. La prerogativa di cui al comma precedente si estende anche ai casi di allineamenti che, seppur definiti geometricamente, possono essere rafforzati e meglio integrati mediante specifiche prescrizioni in materia di - colori e finiture, - materiali, - allineamento di elementi edilizi e architettonici del fronte, - recinzioni e costruzioni accessorie.
2	Divieto	Gli edifici accessori o altri elementi di natura complementare vincolati al suolo non sono edificabili in posizione visibile dalle vie e dagli spazi pubblici o di uso pubblico, salvo che nei casi di comprovata inesistenza di posizioni alternative nel fondo di proprietà.

Art. 74. Piano del colore		
1	Piano del Colore	Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con finalità di indirizzo generale in luogo di specifico Piano del Colore da approvarsi mediante specifico atto deliberativo dei competenti organi comunali. Per effetto dell'approvazione

		del Piano del Colore, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono disapplicate.
2	Principi	Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento delle facciate devono presentare una configurazione armonica lungo l'intera estensione delle facciate dell'edificio. La tinteggiatura degli edifici esistenti non deve arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi e a qualsiasi elemento decorativo preesistente sulle facciate, nonché ad insegne, targhe, lapidi e qualsivoglia manufatto elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo dal precedente art. 70. Il colore delle facciate esistenti deve, di norma, corrispondere a quello originario, accertato mediante specifici saggi stratigrafici. Sulle parti di facciata ove non sia possibile individuare la cromia originale deve essere applicato un colore rapportabile armonicamente con le tinte degli edifici adiacenti e circostanti per i quali è appurata la coerenza con le tinte dominanti nel paesaggio urbano di riferimento.
3	Autorizzazione	La modifica delle tinte di facciata, ancorché in regime di manutenzione ordinaria, deve essere oggetto di specifica autorizzazione dello Sportello Unico dell'Edilizia a cui compete la verifica del rispetto dei principi orientativi di cui al presente articolo o del rispetto dei disposti del Piano del Colore se approvato. Nei casi di notoria presenza di apparati decorativi in genere, quand'anche occultati, l'autorizzazione di cui al precedente capoverso è subordinata alla presentazione di documentazione dalla quale risultino: - i colori, - i materiali, - le eventuali policromie, - le decorazioni, i fregi ed i decori esistenti, che si intendono mantenere e/o che si intendono realizzare.
4	Interventi sostitutivi	Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso o in contrasto cromatico con l'intorno, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il rifacimento totale o parziale delle tinteggiature assegnando un congruo termine per l'esecuzione, decorso il quale il Comune ha facoltà di intervento sostitutivo a spese del proprietario dell'immobile.

Art. 75. Coperture degli edifici		
1	Agibilità degli ambienti sottostanti	La copertura degli edifici a diretto contatto con un ambiente avente i requisiti di agibilità deve essere - di tipo ventilato se a falda, - dotata di verde pensile, pavimento galleggiante o sopraelevato se piana.
2	Elementi emergenti	Le tipologie e le sagome delle coperture nonché i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono elementi architettonici della costruzione e pertanto devono essere chiaramente definiti dagli elaborati progettuali a corredo dei titoli abilitativi. La realizzazione di manufatti ascrivibili alle tipologie di cui sopra non espressamente definiti dal Progetto corrisponde ad esecuzione di opera in assenza di titolo abilitativo ai fini dei procedimenti sanzionatori di Legge.
3	Accesso alle coperture	Al fine di garantire la sicurezza di coloro che accedono alla copertura degli edifici per interventi di manutenzione in tempi successivi all'ultimazione del manufatto, in caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento o

4	Nuclei storici	ristrutturazione edilizia, nonché in caso di interventi di manutenzioni straordinaria della copertura (manto o struttura) o di installazione di pannelli solari, è fatto l’obbligo di installare dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni normative vigenti (c.d. linee vita e apprestamenti affini). Nelle parti del territorio di interesse storico, così come identificate e classificati dal Piano di Governo del Territorio, le coperture degli edifici devono essere coerenti con i caratteri del sito per quanto attiene il livello di imposta, la tipologia dei manti, la pendenza delle falde, le lattonerie e i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque, gli abbaini e i volumi tecnici.
5	Volumi tecnici e altri elementi	La realizzazione di coperture a verde pensile o l’introduzione di sistemi per fonti di energie rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici, apparecchiature eoliche) sono consentiti garantendo il corretto inserimento rispetto ai caratteri del paesaggio di riferimento e minimizzandone la visibilità dallo spazio pubblico e dal territorio naturale. Sulle coperture piane e/o a terrazzo praticabile sono ammessi: - parapetti, balaustre o ringhiere di altezza non superiore a 1,10 m rispetto al piano di calpestio, - camini, canne di ventilazione e simili, - parafulmini e antenne, - lucernari per l’illuminazione delle scale, accessi coperti al terrazzo, locale macchine dell’ascensore, - eventuali altre sovrastrutture destinate a impianti tecnici, trattamento aria, serbatoi idrici. Il posizionamento dei suddetti elementi deve essere tale da minimizzare la visibilità dagli spazi pubblici e dal territorio naturale. I volumi tecnici emergenti dalla copertura possono essere realizzati esclusivamente per documentate esigenze normative, tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non diversamente risolvibili e devono avere dimensioni strettamente proporzionali all’ingombro delle apparecchiature da alloggiare, in misura limitata secondo esclusive esigenze documentabili.

Art. 76. Illuminazione pubblica		
1	Rinvio e competenze	L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica è soggetta ai disposti del Piano dell’Illuminazione Pubblica redatto dall’ente gestore del servizio e, in ogni caso, all’espressione del parere tecnico favorevole del medesimo ente gestore. Ad integrazione dei disposti del Piano dell’Illuminazione Pubblica, il presente Regolamento Edilizio detta le disposizioni di cui ai successivi commi, finalizzate al corretto inserimento degli impianti di illuminazione pubblica nel paesaggio urbano, restando in capo al Piano dell’Illuminazione Pubblica e alla Legge ogni disposizione di natura tecnico e prestazionale. In particolare si richiamano i disposti della L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 e s.m.i. “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso”.
2	Disposizioni integrative	I progetti di illuminazione pubblica, anche se frazionati nel tempo e di piccola entità dimensionale, devono permettere di valutare l’effettivo impatto dell’evento illuminotecnico, sia durante la notte che durante il giorno, documentando: - l’intensità luminosa complessiva e puntuale, - la resa cromatica, - gli effetti d’ombra, - l’incidenza visuale dei pali e degli apparecchi illuminanti.

		Il livello di illuminamento deve essere definito, fermi restando i minimi prestazionali definiti dalle norme vigenti, con il fine di non alterare la percezione delle forme, garantendo sempre il giusto livello di ombreggiamento necessario per la percezione degli elementi in rilievo rispetto al fondale dominante, privilegiando rese cromatiche della luce tali da mantenere la distinguibilità dei colori. I progetti di illuminazione pubblica devono precisare i sistemi adottati per l'ottimizzazione dei consumi energetici, in particolare per quanto attiene: - alla parzializzazione degli impianti (lo spegnimento o l'attenuazione di un certo numero di punti luce rispetto al totale, a rotazione e a orari prestabiliti), - la selezione delle lampade in funzione dell'efficienza, - la regolazione di flusso e potenza delle lampade, per esempio attraverso l'introduzione di servizi di accensione e spegnimento differenziati in base alle esigenze o l'uso di software che permettono di controllare e gestire in maniera intelligente i singoli punti luce.
--	--	--

Art. 77. Griglie ed intercapedini		
1	Caratteristiche	Ai fini del presente Regolamento si definisce intercapedine il vano situato sotto il livello del suolo compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di contenimento del terreno circostante, avente lo scopo di consentire l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. Ai fini del conseguimento dei requisiti di agibilità dei locali interrati e seminterrati, la larghezza delle intercapedini non può risultare inferiore a m 0,80 o superiore a m 1,20 se su suolo pubblico, a meno di comprovate esigenze tecniche derivanti dall'installazione di infrastrutture a rete. Fermo restando il regime normativo per la concessione dell'occupazione del suolo pubblico di cui ai precedenti artt. 46 e 47, i solai e le griglie di chiusura sommitale delle intercapedini devono essere certificati antiscivolo e devono essere idonei per carichi non inferiori a kg/mq 400,00 se situati in aree esclusivamente pedonali e marciapiedi. Per le griglie localizzate in corrispondenza di aree carrabili, le griglie devono risultare idonee per resistere ai carichi stradali così come determinati dalle norme vigenti in materia. La posa delle griglie, mediante opportuna definizione delle pendenze delle pavimentazioni, deve essere tale da impedire il deflusso delle acque meteoriche all'interno dell'intercapedine. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno al di sotto del piano di calpestio dei locali interrati attigui di almeno cm 20. Il fondo delle intercapedini dovrà essere opportunamente impermeabilizzato a protezione della risalita di umidità nei muri di confine dell'edificio. In caso di evidente criticità derivante dalle condizioni di scavo, sono ammesse soluzioni tecniche equivalenti per l'ottenimento del medesimo fine, la cui efficacia dovrà essere attestata mediante relazione asseverata da professionista abilitato. Lungo le vie pubbliche, nei basamenti degli edifici possono essere aperti lucernari o finestre di aerazione per i locali sotterranei: tali aperture devono risultare munite di inferriate, non sporgenti dal filo della costruzione.

Art. 78. Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici		
1	Generalità	L'installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive è definita dall'art. 67 del presente Regolamento.

		Nei casi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, l'installazione di impianti in genere sulle facciate e sulle coperture degli edifici deve essere definita dagli elaborati di progetto oggetto di titolo abilitativo.
--	--	---

Art. 79. Serramenti esterni degli edifici		
1	Apertura su spazi pubblici	Le porte e le altre aperture poste ai piani ove vi sia passaggio di persone non devono di norma essere munite di serramenti apribili verso l'esterno, salvo il caso in cui i battenti siano contenuti nello spessore dei muri o comunque non fuoriescano dal filo esterno del fabbricato. Nel caso in cui trattasi di uscite di emergenza e in mancanza di soluzioni alternative tecnicamente praticabili, è ammessa la posa di serramenti apribili verso l'esterno che determinano, in posizione aperta, la proiezione sul suolo pubblico, deve essere specificamente autorizzata e assoggettata al regime concessorio stabilito dalle specifiche disposizioni comunali in materia di occupazione del suolo pubblico.
2	Divieto	È sempre vietata l'installazione di serramenti in alluminio anodizzato naturale o bronzato/ottonato visibili da pubbliche vie, a meno dei casi di sostituzione di manufatti analoghi legittimamente preesistenti.

Art. 80. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe		
1	Insegne, mostre e cartelli commerciali	Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'Installazione di Cartelli, Insegne d'Esercizio e Altri Mezzi Pubblicitari, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo e dimensione o altro manufatto può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione. Gli esercenti attività commerciali o i gestori di pubblici esercizi hanno facoltà di installare insegne, cieche e/o luminose su tutti gli edifici non soggetti a vincoli di tutela. Le insegne devono essere installate all'interno della luce architettonica delle aperture a piano terra. È ammessa l'installazione di insegne, mostre o cartelli a bandiera esclusivamente per farmacie, ufficio postali e rivendite di tabacchi. L'illuminazione delle insegne deve essere limitata alla sola superficie dell'insegna medesima e l'intensità luminosa non può incrementare l'illuminamento notturno dello spazio pubblico sul quale prospetta in misura superiore al 20% dei lux derivanti dagli impianti di illuminazione pubblica. Tale intensità luminosa deve essere misurata a m 5,00 dall'insegna in proiezione orizzontale in direzione ortogonale all'insegna. Il Comune ha facoltà di approvazione di specifico Regolamento per l'installazione di insegne; parimenti compete alla Giunta Comunale, mediante proprio atto deliberativo, la determinazione dei canoni e delle imposte per l'installazione delle insegne, mostre e cartelli commerciali di cui al presente comma.
2	Targhe	Sugli edifici che si affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico è consentita la posa di targhe, nel rispetto delle seguenti condizioni: - realizzazione in materiale infrangibile e posa inamovibile, - sporto massimo dal fronte dell'edificio sul quale sono collocate di cm 5 in presenza di marciapiede e quota del lato inferiore di almeno m 1,20 dal marciapiede o dal piano stradale, - dimensione massima di mq 0,50,

		- illuminazione a bordo della targa, di intensità tale da favorire esclusivamente la lettura, - posizionamento tale da non alterare il decoro o coprire gli elementi architettonici degli edifici. L'installazione di targhe nel rispetto delle condizioni sopra indicate è libera e non richiede procedimenti autorizzativi. Le targhe con caratteristiche non coerenti con le condizioni sopra indicate sono equiparate, ai fini autorizzativi, alle insegne.
3	Tende e protezioni solari	In tutto il territorio comunale e su tutti gli edifici e manufatti affacciatisi direttamente sulla pubblica via e/o su spazi pubblici o di uso pubblico, la posa di tende e protezioni solari è ammessa a condizione che tali manufatti siano applicati all'insieme delle aperture prospettanti, seppur con adattamenti in ragione della tipologia delle aperture. L'installazione di tende e protezioni solari su edifici affacciati sulle pubbliche vie è consentita al piano terreno unicamente nel caso in cui la proiezione a terra di tali tende interessi esclusivamente spazi ad uso pedonale, compresi i marciapiedi, ad un'altezza da terra non inferiore a m 2,20 e nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 72. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, qualora i manufatti di cui al presente comma siano in condizioni manutentive tali da recare disturbo o pericolo alla pubblica incolumità, ha facoltà di ordinarne la rimozione, mediante specifico provvedimento della Polizia Locale.
4	Erogatori automatici	L'installazione di erogatori automatici di prodotti o servizi è ammessa esclusivamente su suolo privato, senza alcuna occupazione di suolo pubblico, ancorché determinato per effetto della sola proiezione. Fanno eccezione gli impianti di pubblica utilità a servizio della collettività, quali i distributori di sacchetti per la raccolta differenziata e le cassette dell'acqua.

Art. 81. Cartelloni pubblicitari		
1	Rinvio	Il Comune ha approvato il <i>Regolamento comunale per l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari</i>, che disciplina l'installazione di cartelloni pubblicitari. La Giunta Comunale, mediante proprio atto deliberativo, determina i canoni e le imposte per l'installazione dei cartelloni pubblicitari di cui al presente comma.
2	Divieti	È sempre vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari: - nelle aree boscate, così come classificate dal Piano di Governo del Territorio, - nelle aree oggetto di tutela (aree soggette a vincoli di tutela, riserve naturali, SIC, ZPS e assimilabili) e nell'intorno di m 100,00 al di fuori del perimetro delle suddette, - nelle aree agricole così come classificate dal Piano di Governo del Territorio, ad eccezione delle aree comprese entro una fascia di m 20,00 misurata dal ciglio delle strade, ferme restando le disposizioni in materia del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 82. Muri di cinta		
1	Rinvio	Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48.

2	Muri di contenimento e affini.	Ferme restando le disposizioni del Piano di Governo del Territorio, la modellazione dei terreni naturali può avvenire di norma mediante l'utilizzo di opere di ingegneria naturalistica e con la sola movimentazione delle terre. A fronte di impossibilità tecnica, espressamente asseverata da professionista abilitato, è ammessa la realizzazione di muri di contenimento, di altezza limitata al minimo per l'assolvimento della funzione. Nel caso in cui le opere di contenimento – in particolare se conseguenti alla realizzazione di aree e infrastrutture pubbliche e di uso pubblico – dovessero superare l'altezza di m 2,00, devono essere privilegiate soluzioni a gradoni o simili tali da interrompere la continuità del fronte verticale dell'opera di contenimento. L'interruzione della continuità verticale può essere conseguita mediante gradoni e conformazioni del manufatto murario idonee per l'impianto di essenze vegetali. I muri di contenimento, di norma, devono essere realizzati in calcestruzzo a vista o martellinato, in pietra naturale o laterizi (con divieto di impiego di pannelli prefabbricati che simulano tessiture murarie). È vietato l'utilizzo di muri di contenimento per l'installazione di mezzi pubblicitari e affini.
---	--------------------------------	---

Art. 83. Beni culturali e edifici storici		
1	Riferimenti	Il Piano di Governo del Territorio individua gli immobili e i fabbricati tutelati ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e disciplina gli interventi edilizi sugli edifici storici in genere, così come riconosciuti appartenere a specifici ambiti territoriali. Sono altresì oggetto di tutela tutti beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, così come elencati all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
2	Tutela	La tutela dei beni culturali è esercitata mediante le disposizioni di Legge. Lo Sportello Unico dell'Edilizia ha facoltà di eseguire ispezioni finalizzate all'accertamento dell'esistenza di beni culturali e alla verifica delle condizioni di tutela, indipendentemente dall'esistenza di procedimenti autorizzativi in campo edilizio, segnalando eventuali contravvenzioni alla Legge agli organi giudiziari e alla Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio.

Art. 84. Cimiteri monumentali e storici		
1	Rinvio	Si rimanda al regolamento dei servizi funerari, comunque denominato, ferme restando le disposizioni regolamentari regionali e le disposizioni di Legge.

Art. 85. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani		
1	Rinvio	La sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, deve essere garantita con le modalità previste dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con la L. 18 aprile 2017, n. 48, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Capo VI
Elementi costruttivi

Art. 86. Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche		
1	Principio universale	Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi dettati dalla Legge e dal presente Regolamento, qualsiasi intervento modificativo del territorio – edifici e spazi aperti – deve essere fondato su principi di accessibilità universale, contribuendo al superamento di ogni impedimento fisico e sensoriale per la fruibilità del territorio da parte di ogni individuo indipendentemente dalle proprie capacità sensoriali e motorie.
2	Requisiti minimi	Quale requisito minimo essenziale, negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della destinazione d’uso di immobili finalizzato ad un pubblico utilizzo o all’esercizio privato aperto al pubblico, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità prescritti dalla Legge. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia anche limitate a singole unità immobiliari di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, non si deve in alcun modo determinare il peggioramento delle condizioni originarie di accessibilità. In particolare le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento anche limitate a singole unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, facenti parte di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono garantire il requisito della visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico.

Art. 87. Serre bioclimatiche		
1	Rinvio	Si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 21 dicembre 2004, n. 39, con le precisazioni e prescrizioni di cui alla DGR n. X/1216 del 10/01/2014.
2	Rapporti illuminanti	Ai sensi del Regolamento Locale d’igiene e di ogni ulteriore norma vigente in materia, la verifica dei rapporti aeranti ed illuminanti dei locali frapposti tra serre bioclimatiche o similari e l’interno dell’edificio deve essere effettuata considerando quale unico locale quello costituito dalla serra e dal locale a cui afferisce. Ai fini della verifica del rapporto illuminante minimo dei locali per i quali la serra è frapposta rispetto all’esterno, deve essere assunta una superficie calpestabile nominale derivante dal prodotto della superficie effettiva per il Fattore di Trasmissione Luminosa (TL) del vetro con cui è costruita la serra, attestato dalle certificazioni a corredo del manufatto.
3	Agibilità	Le certificazioni dei vetri costituenti la serra, in quanto recanti dati attestanti il corretto rispetto del rapporto illuminante minimo, devono essere parte integrante della documentazione a corredo della Scia Agibilità, da presentarsi obbligatoriamente a seguito della realizzazione di serre e affini.

Art. 88. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici		
1	Obblighi	Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici esistenti, così come definiti dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per tutte le categorie di edifici classificati dall’art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è obbligatorio installare impianti

		per la produzione di energia da fonti rinnovabili in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2	Impedimenti	Gli eventuali impedimenti di natura tecnica devono essere motivati nella relazione tecnica di cui all'Allegato C del Decreto Regionale n. 176 del 12 gennaio 2017, a corredo della richiesta del titolo abilitativo. In via esemplificativa non esaustiva, relativamente agli impianti solari fotovoltaici, per impedimenti tecnici si intendono: - ombreggiamento delle superfici di copertura indotto da ostacoli esistenti o in progetto, esterni all'edificio per i quali risulta impossibile porvi rimedio in quanto generate da proprietà di terzi, intese per ombreggiate le superfici della copertura che, il 21 settembre alle ore 9, 12 e 15 (ora solare), non risultino irraggiate. Tale ombreggiatura va dimostrata con adeguata documentazione grafica; nei casi di ombreggiamento nelle condizioni sopra riferite, sussiste comunque l'obbligo di installazione di impianti fotovoltaici tali da generare la potenza massima possibile ferma restando la superficie non ombreggiata disponibile; - l'incompatibilità derivante da espresso diniego della Commissione per il Paesaggio o della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio nei casi di sussistenza di provvedimenti di tutela.
3	Condizioni	Per gli edifici esistenti non soggetti a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture a falde inclinate può avvenire in sovrapposizione rispetto alla falda, a condizione che la pendenza dei pannelli sia pari a quella della falda e che l'elevazione dal piano della falda sia la minima possibile ferma restando la condizione di sicurezza dell'installazione. Per i nuovi edifici l'installazione dei pannelli fotovoltaici deve risultare complanare rispetto alla falda, mediante sistemi di installazione a incasso. Sulle coperture piane l'installazione deve avvenire in modo tale da minimizzare, o meglio escludere, la vista dei pannelli oltre il limite del coronamento delle facciate, ferma restando l'inclinazione ottimale del pannello affinché sia garantito il rendimento ottimale. Su terrazzi e lastrici solari è ammessa l'installazione di sistemi solari fotovoltaici su strutture in elevazione, assimilabili a pergolato o affini. L'altezza massima all'estradosso, comprensiva dei pannelli - anche inclinati - non può eccedere m 2,40 rispetto al piano di calpestio sottostante. Le strutture finalizzate alla posa di sistemi fotovoltaici aventi le caratteristiche sopra definite, non rilevano ai fini della verifica dell'altezza dei fronti. I serbatoi di accumulo funzionali per pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici, salvo manifesta impossibilità (intesa per impossibilità l'assenza di superfici accessorie disponibili), nel qual caso tali serbatoi devono essere posizionati in modo tale da escluderne la visibilità dallo spazio pubblico e dal territorio naturale.
4	Sistemi di accumulo energetico	Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici esistenti, così come definiti dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per tutte le categorie di edifici classificati dall'art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, l'installazione di serbatoi per impianti solari termici e di batterie di accumulo elettrico devono essere integrati all'interno dell'edificio o in locali tecnici dedicati, dimensionati in fase progettuale, in modo da non risultare visibili dallo spazio pubblico. Negli edifici esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l'installazione interna, è consentita la collocazione esterna, a condizione che: - sia comprovata l'impossibilità di utilizzo di locali accessori esistenti; - i dispositivi siano adeguatamente schermati o integrati in modo da minimizzare l'impatto visivo verso lo spazio pubblico e l'intorno paesaggistico;

		- sia garantita la conformità alle normative di sicurezza e impiantistiche vigenti. In ogni caso, l'installazione deve rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, impiantistica elettrica (norme CEI) e prevenzione incendi (ove applicabile), nonché le eventuali prescrizioni paesaggistiche.
--	--	--

Art. 89. Coperture, canali di gronda e pluviali		
1	Disposizioni	Le coperture dei tetti devono essere sempre dotate di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche, mediante condotti pluviali, e nel sistema di smaltimento e raccolta, in particolare ai fini del reimpiego dove previsto o dove obbligatorio. È vietata la realizzazione di scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati nelle pareti perimetrali almeno fino ad una altezza minima di m. 2,50 dal piano marciapiede o stradale. Sui suoli privati è ammessa l'installazione di pluviali all'esterno delle pareti perimetrali.

Art. 90. Strade e passaggi privati e cortili		
1	Strade private	I soggetti proprietari delle strade private devono provvedere: - alla pavimentazione della strada con materiali di tipo permanente (asfalto o lastricato), eventualmente anche mediante materiali permeabili (ad esempio calcestr e ghiaia), - alla manutenzione, pulizia e sgombero neve, dato atto che il rilascio di autorizzazione all'apertura di nuove strade private è subordinato alla stipula, a spese del richiedente, di apposita convenzione disciplinante le modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione, di illuminazione, di pulizia e sgombero neve - all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, - alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori fognari comunali, - all'illuminazione stradale, nel rispetto delle medesime caratteristiche prestazionali previste per le strade pubbliche. Le strade private devono sempre essere aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
2	Rampe	Le rampe carrabili private per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20%, ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Ferme restando le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, la larghezza minima della carreggiata delle rampe carrabili è: - m 3,00 nei casi di rampa rettilinea, a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; - m 4,50 nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente; - m 3,50 nei tratti di rampa curvilinea, a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; - m 6,50 nei tratti di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a: - m 6,75 nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo, - m 8,25 nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

3	Cortili	Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole e conformate in modo idoneo per favorire il deflusso delle acque. Nei casi in cui le rampe fossero utilizzabili anche quali percorsi pedonali in assenza di altri percorsi idonei, almeno da un lato deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di m. 0,90 e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio a gradoni, a fianco della carreggiata, di larghezza non inferiore a m. 0,60. Le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni – ad eccezione dei percorsi pedonali in fregio a rampe carrabili - devono rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche. Si definisce cortile lo spazio interno al corpo di fabbrica delimitato da almeno tre lati edificati il cui sviluppo planimetrico risulta superiore a m 4,00. All'interno dei cortili si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444 in materia di distanza tra fronti finestrati. Le dimensioni minime dei cortili sono misurate al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile. I cortili devono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e devono sempre essere dotati di sistemi di raccolta e scarico delle acque meteoriche.
---	---------	---

Art. 91. Cavedi, pozzi luce e chiostrine		
1	Cavedi o pozzi di luce o chiostrine.	Si definisce cavedio (detto anche pozzo di luce o chiostrina) lo spazio interno ai corpi di fabbrica completamente delimitato da prospetti di cui almeno uno avente sviluppo planimetrico inferiore o uguale a m 4,00 ed aperto in alto per l'intera superficie. I prospetti delimitanti i cavedi possono essere dotati di aperture destinate esclusivamente alla illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli e cantine, secondo quanto disposto dal precedente art. 36. I cavedi devono essere dotati di accesso alla quota di pavimento per consentire le operazioni di pulizia. I cavedi devono essere pavimentati e dotati di sistemi di raccolta e scarico delle acque meteoriche.
2	Cavedi tecnici	Si definisce cavedio tecnico - detto anche passo d'uomo – l'intercapedine preordinata esclusivamente al passaggio di impianti a rete. All'interno dei cavedi accessibili per manutenzioni devono essere previste strutture fisse di collegamento verticale e piani grigliati per l'accesso del personale tecnico. I cavedi tecnici devono avere conformazione tale da garantire il tiraggio naturale dal piede dell'edificio alla copertura. È vietato qualsiasi affaccio o apertura verso i cavedi tecnici.
3	Verifiche urbanistiche	Ai fini delle verifiche urbanistiche la superficie occupata dai cavedi e dai cavedi tecnici non può essere detratta dal computo della Superficie Coperta.

Art. 92. Intercapedini e griglie di aerazione		
1	Rinvio	Le intercapedini sono disciplinate dal precedente art. 77.
2	Griglie	Tutte le griglie posizionate su spazi pedonali, pubblici e privati, devono avere caratteristiche antisdrucchio e antitacco e dimensionate per carichi idonei anche per il transito di veicoli in tutti i casi nei quali tale transito è regolamentato e consentito, nonché in tutti i casi nei quali il transito può avvenire occasionalmente o accidentalmente.

Art. 93. Recinzioni		
1	Rinvio	Le recinzioni sono disciplinate dal precedente art. 48.

Art. 94. Materiali, tecniche costruttive degli edifici		
1	Rinvio	La disciplina generale relativa ai materiali e alle tecniche costruttive degli edifici è regolamentata dalle norme di settore riportate nell'Allegato B, <i>“Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme diretta applicazione sul territorio regionale”</i> , della D.G.R. n. XI/695 del 24 ottobre 2018 <i>“Recepimento dell’intesa tra il governo le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento-edilizio tipo di cui all’art. 4, comma 1 sexies, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380”</i> , nonché dalle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC2018) alle quali si rimanda.

Art. 95. Disposizioni relative alle aree di pertinenza		
1	Rinvio	Le disposizioni a fini urbanistici relative alle aree di pertinenza sono dettate dal Piano di Governo del Territorio, al quale si rinvia.

Art. 96. Piscine		
1	generalità	Gli impianti sportivi ad uso privato sia scoperti che coperti con protezioni temporanee – quali piscine, campi da tennis, campi da bocce, etc. – sono assimilati a costruzioni accessorie e pertinenze degli edifici principali ai fini dell’applicazione del presente Regolamento e del Piano di Governo del Territorio. La realizzazione di questi manufatti è ammessa, a meno dei casi di espresso divieto stabilito dal Piano di Governo del Territorio, in tutti gli ambiti territoriali urbani definiti dal Piano di Governo del Territorio. La realizzazione di impianti sportivi ad uso privato sia scoperti che coperti è soggetta a specifico Permesso di Costruire o a titolo abilitativo equipollente.
2	Prescrizioni	Per le piscine private di pertinenza degli edifici devono essere osservate le seguenti prescrizioni: - i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o all’interno di edifici esistenti, - gli eventuali spogliatoi devono essere realizzati all’interno di edifici esistenti, - le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte, - la distanza minima dal confine di proprietà è stabilita dal Codice Civile. - Le piscine non sono considerate superfici impermeabili ai fini della prevenzione del rischio idraulico e dell’impermeabilizzazione del suolo ai sensi della lett. d) del comma 7bis dell’art. 3 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017, e s.m.i.. Le piscine condominiali sono soggette al rispetto delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. VIII/2552 del 17 maggio 2006 e s.m.i..

Art. 97. Altre opere di corredo agli edifici		
1	Generalità	Costituiscono ulteriori opere di corredo degli edifici: - le strutture retrattili, - le strutture pressostatiche temporanee su aree private e pubbliche.

2	Strutture retrattili	Si intende per struttura retrattile una struttura mobile di supporto per lo stoccaggio delle merci, il deposito di materiali e/o il ricovero temporaneo di automezzi, in adiacenza alle strutture edilizie esistenti o destinata alla formazione di collegamenti protetti tra strutture edilizie separate o con funzione di tettoia mobile isolata, dotata di struttura portante e teloni di protezione in materiale plastico. Tali strutture devono rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa tecnica vigente in materia. L'installazione di dette strutture è soggetta ad autorizzazione.
3	Strutture pressostatiche	Si intende per struttura pressostatica una copertura priva di struttura portante propria, sostenuta dalla sovrappressione nell'ambiente interno. Le coperture pressostatiche possono essere di norma impiegate come coperture temporanee di strutture ad uso sportivo quali campi da tennis, calcetto, basket, piscine, maneggi o similari. Dette strutture devono presentare caratteristiche fisiche tali da non modificare permanentemente lo stato dei luoghi, per cui devono essere dotate di sistemi di ancoraggio al suolo tali da garantirne una facile rimozione.
4	Limitazioni	L'installazione delle strutture di cui ai precedenti commi è ammessa fatte salve le limitazioni o i divieti stabilite dal Piano di Governo del Territorio.

Titolo IV

VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 98. Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio		
1	Funzioni	Il Comune, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, esercita le proprie funzioni di vigilanza sull'attività edilizia e urbanistica nel territorio comunale, al fine di assicurare il rispetto della Legge e delle disposizioni del presente Regolamento, nonché il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle prescrizioni specifiche poste a condizione nei titoli abilitativi, comunque denominati. Il Comune esercita la vigilanza nelle forme ritenute opportune ed efficaci, avvalendosi di norma del personale dello Sportello Unico dell'Edilizia e degli agenti della Polizia Locale e ha facoltà di procedere d'ufficio alla visita presso gli immobili oggetto di interventi edilizi per accertarne la conformità ai contenuti del titolo abilitativo. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza, se ritenuto necessario, il Comune può avvalersi del personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Il Comune può effettuare in ogni momento le verifiche ritenute necessarie. Lo Sportello Unico dell'Edilizia ha l'obbligo di accertare l'eventuale realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo abilitativo, in difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, ovvero in violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio e della Legge. Tali verifiche possono essere effettuate anche sulla base di circostanziate segnalazioni di cittadini, anche privi di interesse diretto circa l'oggetto della segnalazione.
2	Procedure	In caso di accertamento della violazione della Legge, delle disposizioni del presente Regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle prescrizioni specifiche poste a condizione nei titoli abilitativi, il responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia provvede all'emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori e al contestuale avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dei responsabili, nonché alle segnalazioni agli organi giudiziari previste dalla Legge. I soggetti responsabili della violazione della Legge, delle disposizioni del presente Regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle prescrizioni specifiche poste a condizione nei titoli abilitativi, vengono tempestivamente avvisati dell'avvio del procedimento sanzionatorio nei loro confronti. Entro quarantacinque giorni dalla data di notifica dell'ordine di sospensione dei lavori deve essere irrogato il provvedimento definitivo a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia. Tale provvedimento, da notificarsi ai soggetti interessati, deve indicare: - i termini per l'adempimento, decorrenti dalla data di notifica, - l'indicazione delle violazioni oggetto di sanzione, - l'identificazione degli immobili che saranno acquisiti di diritto in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione nei casi previsti dalla Legge.
3	Sanatorie	È fatta salva, da parte dei soggetti responsabili della violazione della Legge, delle disposizioni del presente Regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle prescrizioni specifiche poste a condizione nei titoli abilitativi, la facoltà di presentare istanza di accertamento di conformità, ai fini del rilascio di titolo abilitativo in sanatoria per i casi previsti dalla Legge.

Art. 99. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori		
1	Responsabilità	Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore, con il Direttore dei Lavori, sono responsabili del rispetto della Legge, delle disposizioni del presente Regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle prescrizioni specifiche poste a condizione nei titoli abilitativi.

2	Altri obblighi	In ogni caso, durante l'esecuzione dei lavori devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto della Legge. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, qualora nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il Permesso di Costruire (o atto equipollente comunque denominato) ovvero non sia apposto il prescritto cartello identificativo dei lavori, nonché in tutti gli altri casi di presunta violazione della Legge, delle disposizioni del presente Regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle prescrizioni specifiche poste a condizione nei titoli abilitativi, ne danno immediata comunicazione allo Sportello unico dell'Edilizia ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il committente delle opere in ogni caso si impegna a: - garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'Articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, verificando l' idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi"; - garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro subordinato, salute e sicurezza, nonché dei Contratti Collettivi di Lavoro stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative; - prevenire ogni forma di pericolo per la pubblica incolumità per l'ambiente - evitare molestie a terzi; - adottare tutti gli opportuni accorgimenti atti a limitare l'inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nel rispetto della Legge.
---	----------------	--

Art. 100. Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari		
1	Sanzioni specifiche	Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dalla Legge per la violazione dei regolamenti comunali, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla violazione delle prescrizioni contenute nelle norme di Legge in materia edilizia e urbanistica. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative specifiche, fermo restando l'obbligo di porre rimedio, ove occorra, alla causa che ha dato luogo all'infrazione: - per le violazioni dell'art. 31 <i>Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici</i>, del presente Regolamento, viene applicata la sanzione minima di Euro 2.000,00; nel caso di reiterazione specifica, l'importo della sanzione è maggiorato del 25% per ogni violazione accertata. - per le violazioni dell'art. 70 <i>Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi</i>, del presente Regolamento, nel caso in cui la violazione riguardi edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 ovvero edifici parte dei nuclei storici così come definiti e individuate dal Piano di Governo del Territorio, viene applicata la sanzione minima di Euro 3.000,00; nel caso di reiterazione specifica, l'importo della sanzione è maggiorato del 25% per ogni violazione accertata; - per le violazioni dell'art. xx del presente Regolamento, <i>Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia</i>, viene applicata la sanzione minima di Euro 1.000,00.
2	Altre sanzioni	L'inosservanza delle norme del Regolamento Edilizio non espressamente citate nel precedente comma determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 500 a un massimo di € 2.000.

		In caso di mancato pagamento della sanzione, il Comune procede alla riscossione coattiva mediante emissione di ruolo senza ulteriore avviso. Su richiesta motivata dell'interessato può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili, da tre a trenta, ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
--	--	---

Titolo V

NORME TRANSITORIE

Art. 101. Aggiornamento del Regolamento Edilizio		
1	<i>Varianti</i>	Le modifiche al Regolamento Edilizio che determinano variante sono approvate mediante le stesse procedure di approvazione dello stesso, definite dall'art. 29 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..
2	<i>Modifiche non varianti</i>	Il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, mediante propria determinazione, ha facoltà di provvedere alla specifica e al chiarimento interpretativo delle norme, apportare rettifiche del testo finalizzate alla migliore applicabilità, ferma restando la finalità e gli effetti applicativi della norma, aggiornare i riferimenti normativi contenuti nelle norme del Regolamento Edilizio, correggere errori materiali senza alterazione del significato e degli effetti del Regolamento Edilizio.
3	<i>Informazione</i>	Le modifiche non varianti di cui al precedente comma 2 devono essere rese note ai cittadini mediante pubblicazione delle necessarie determinazioni sul sito istituzionale del Comune, alla medesima pagina web sulla quale è pubblicato il testo vigente del Regolamento Edilizio.
4	<i>Testi coordinati e simili</i>	Il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia ha facoltà di pubblicare, con le medesime modalità stabilite dal precedente comma 3, circolari e note tecniche correlate al Regolamento Edilizio che, seppur prive di cogenza, possono essere di ausilio per il cittadino ai fini della corretta applicazione del Regolamento Edilizio e delle disposizioni di Legge. Altresì il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia ha facoltà di pubblicare, con le medesime modalità stabilite dal precedente comma 3, testi coordinati del Regolamento Edilizio recanti le modifiche non varianti di cui al comma 2.

Art. 102. Disposizioni transitorie		
1	<i>Pianificazione urbanistica</i>	I Piani di Governo del Territorio, le loro revisioni e le varianti, adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento Edilizio, devono adeguarsi alle definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi di cui alla D.G.R. n. XI/695 del 24 ottobre 2018 <i>"Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"</i> .
2	<i>Regolamento Locale d'Igiene</i>	In merito ai requisiti igienico sanitari, non disciplinati dal presente Regolamento Edilizio si applica il Regolamento Locale di Igiene.

ALLEGATO A

DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 *“Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*.

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
1 - Superficie territoriale*	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 - Superficie fondiaria*	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale*	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 - Indice di edificabilità fondiaria*	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 - Carico urbanistico*	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 - Dotazioni Territoriali*	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	
8 - Superficie coperta*	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 - Superficie permeabile*	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 - Indice di permeabilità*	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 - Indice di copertura*	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 - Superficie totale*	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
13 - Superficie lorda*	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 - Superficie utile*	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	
15 - Superficie accessoria*	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; • spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; • i volumi tecnici; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda.	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzera del muro comune.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
16 - Superficie complessiva*	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI	
17 - Superficie calpestabile*	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO	
19 - Volume totale o volumetria complessiva*	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 - Numero dei piani		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO	
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO	
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	NO	
28 - Altezza dell'edificio*		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO	
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.	NO	
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
43 - Superficie scolante impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO	Nuova definizione
44 - Altezza urbanistica *	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.	SI	Nuova definizione
45 - Volume urbanistico *	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI	Nuova definizione

ALLEGATO B

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI

D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 *“Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10

D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)"

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

A.1 Edilizia residenziale

LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 *bis* in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.m.i.

D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i."

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 - "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia"

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99

A.5 Sottotetti

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65

A.6 Seminterrati

L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini**

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 *sexies*

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 *quinquies*

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)**B.2.1 Fasce di rispetto stradali**

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f)

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:

- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,

- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) – Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

B.4 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)

D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)"- Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004"

B.6 Siti contaminati

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis

L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)

REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.g.r. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale"

D.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati"

D.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati"

D.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riqualficazione delle aree

D.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualficazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)"

D.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014"

B.7 Interni aeroportuali

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7

B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)

B.9 Invarianza idraulica

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

C.2 Beni paesaggistici

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86

C.3 Rischio idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 *bis*, 15, 16, 16 *bis*, 16 *ter*, 17, 18, 19, 19 *bis*, 20, 34 e 39

L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

D.g.r. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”

D.g.r. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”

C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 *bis* in tema di Valutazione di Incidenza

L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:

- D.g.r. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;
- D.g.r. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

- D.g.r. 23 maggio 2014, n. X/1873 - “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;
- D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;
- D.g.r. 30 novembre 2016, n. X/5928 - “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.”

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

C.8 Tutela qualità dell'aria

D.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”

D.g.r. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (*Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone*) Allegato A (*classificazione sismica dei comuni italiani*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985)

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)

D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)"

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola

-

tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)

NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"

D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013"

Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)

D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 *bis*, 2 *ter*, 2 *quater*, 2 *quinquies*, 2 *sexies* e 2 *septies*

D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)

REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)

D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 *bis*, comma 2 *bis*, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 *bis*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

NORMA TECNICA UNI 10819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna-Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 *quinquies* (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – “Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici”

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5

D.g.r. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe

Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

24 gennaio 2014, n. X/1274 – “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")”

E.2 Strutture ricettive

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del

decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo))
REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo))

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)

D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo))

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di

alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

E.5 Sale cinematografiche

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

E.7 Enti del Terzo settore

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

E.10 Strutture termali**E.11 Strutture sanitarie**

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 *bis* (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 *ter* (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)

E.12 Strutture veterinarie

ALLEGATO C

GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA

GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

La tabella, nello specifico, riporta:

1. Il **regime giuridico** dell'attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.
2. L'elenco delle **categorie di intervento** che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
3. L'elenco, non esaustivo, delle **principali opere** che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.
4. L'elenco, non esaustivo, dei **principali elementi** oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA

(ai sensi dell' art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222)

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)	Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)	Pavimentazione esterna e interna	1
		Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)	Intonaco interno e esterno	2
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)	3
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico	4
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rivestimento interno e esterno	5
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serramento e infisso interno e esterno	6
		Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Inferriata/Altri sistemi anti intrusione	7
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	Elemento di rifinitura delle scale	8

		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	Scala retrattile e di arredo	9
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	Parapetto e ringhiera	10
		Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti)	Manto di copertura	11
		Riparazione, sostituzione, installazione	Controsoffitto non strutturale	12
		Riparazione, rinnovamento	Controsoffitto strutturale	13
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all'integrazione impiantistica e messa a norma	Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi	14
		Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma	Ascensore e impianti di sollevamento verticale	15
		Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma	Rete fognaria e rete dei sottoservizi	16
		Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma	Impianto elettrico	17
		Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma	Impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas	18
		Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi	Impianto igienico e idro-sanitario	19

		sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma		
		Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma	Impianto di illuminazione esterno	20
		Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma	Impianto di protezione antincendio	21
		Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	Impianto di climatizzazione	22
		Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	Impianto di estrazione fumi	23
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione	24
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Punto di ricarica per veicoli elettrici	25
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis)	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Pompa di calore aria-aria	26

Edilizia Libera d.lgs. n. 128/2006, art. 17	Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Deposito di gas di petrolio liquefatti	27
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)	Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante	Ascensore, montacarichi	28
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	Servoscala e assimilabili	29
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rampa	30
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario	31
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Dispositivi sensoriali	32
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. c)	Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 23)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie	33
Edilizia Libera	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente	Manutenzione, gestione e livellamento	Terreno agricolo e pastorale	34
		Manutenzione e gestione	Vegetazione spontanea	35

(d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. d)	pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24)	Manutenzione e gestione	Impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.	36
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e)	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 25)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio	37
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter)	Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 27)	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Intercapedine	38
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Locale tombato	39
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi	40
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Vasca di raccolta delle acque	41

Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quater)	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico	42
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies)	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate	43
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	44
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione	45
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	46
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione	47
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	48
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette	49

		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo	50
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare	51
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5)	Manufatti leggeri in strutture ricettive Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16)	Installazione, riparazione e rimozione	Manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati	52
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001,	Opere contingenti temporanee Opere dirette a soddisfare	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Gazebo	53
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di	Stand fieristico	54

art. 6, comma 1, lett. e-bis) - previa Comunicazione Avvio Lavori	obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)	manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Servizi igienici mobili	55
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili	56
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Elementi espositivi vari	57
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente	58